Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 18 ottobre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1593.
Riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, che dispone l'unificazione degli Enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere correlativamente alla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Consorzi agrari cooperativi attualmente esistenti cessano di essere società commerciali e sono eretti in ente morale.

Essi prendono il nome di Consorzi agrari e sono riuniti, in ciascuna provincia, in un solo Ente provinciale, mediante fusione obbligatoria.

I Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e le rispettive Sezioni sono partecipanti dei nuovi Consorzi agrari.

L'assemblea dei Consorzi agrari è costituita:

a) dai soci attuali dei Consorzi agrari cooperativi che diventano partecipanti del nuovo Ente;

b) dai Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e dalle rispettive Sezioni;

c) dai partecipanti ammessi a far parte dell'Ente secondo le norme dei nuovi statuti.

Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari è costituito da un presidente e da un vice presidente nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione, rispettivamente, della Confederazione degli agricoltori e della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura; dai rappresentanti del Consorzio provinciale tra i produttori della agricoltura e rispettive Sezioni, dai rappresentanti dei soci attuali dei Consorzi agrari cooperativi e dai rappresentanti dei nuovi partecipanti, nominati con le modalità che saranno stabilite nei nuovi statuti.

Le azioni degli attuali soci dei Consorzi agrari cooperativi sono trasformate in quote di partecipazione e cessano di essere fruttifere. Esse potranno essere rimborsate quando la situazione patrimoniale dell'Ente, a giudizio del suo Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lo consenta.

Il capitale e le riserve degli attuali Consorzi agrari cooperativi costituiscono il patrimonio del nuovo Ente.

Per la prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla formazione dello statuto dei Consorzi agrari provinciali.

Le variazioni successive dello statuto saranno proposte dal Consorzio ed approvate dal Ministero.

Art. 2.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari cessa di essere una Società commerciale ed è eretta in ente morale. Essa mantiene l'attuale denominazione. Tutti i Consorzi agrari provinciali fanno parte dell'Ente nazionale predetto.

La Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura fa parte della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

L'assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari è costituita:

a) dai soci attuali della Federazione che diventano partecipanti della nuova Federazione;

b) dai rappresentanti della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;

c) dai nuovi partecipanti ammessi a far parte della Federazione stessa secondo le norme del nuovo statuto.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari è composto da un presidente e da un vice presidente nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione, rispettivamente, della Confederazione degli agricoltori e della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura, dai rappresentanti della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, dai rappresentanti dei soci attuali della Federazione italiana dei Consorzi e dai rappresentanti dei nuovi partecipanti della Federazione dei Consorzi agrari, nominati con le modalità che saranno stabilite dal nuovo statuto.

Le azioni degli attuali soci della Federazione italiana dei Consorzi agrari sono trasformate in quote di partecipazione e cessano di essere fruttifere. Esse potranno essere rimborsate quando la situazione patrimoniale della Federazione, a giudizio del suo Consiglio di amministrazione con l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lo consenta.

Il capitale e le riserve della Federazione italiana dei Consorzi agrari costituiscono il patrimonio del nuovo Ente.

Lo statuto di questo per la prima attuazione del presente decreto è formulato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministeri delle finanze e delle corporazioni. Le variazioni successive dello statuto sono proposte dall'Ente ed approvate dai Ministeri predetti.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà costituito presso i Consorzi agrari cooperativi e presso la Federazione italiana dei Consorzi agrari un collegio sindacale composto di tre membri in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e delle corporazioni.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale ha facoltà di sottoporli ad ispezioni, e in caso di irregolare funzionamento, sciogliere il Consiglio di amministrazione affidandone l'amministrazione straordinaria a un commissario ministeriale.

La esecuzione delle ispezioni potrà dal Ministero della agricoltura e delle foreste essere di volta in volta delegata all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

I Consorzi agrari provinciali e la Federazione italiana dei Consorzi agrari sono tenuti all'osservanza del R. decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689.

Art. 3.

I Consorzi agrari previsti dall'art. 1 e la Federazione prevista dall'art. 2 assumono rispettivamente i diritti e le obbligazioni degli attuali Consorzi agrari cooperativi e dell'attuale Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Detto trapasso di diritti ed obbligazioni è soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 20, fermo restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella *b*) annessa al R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3272.

Art. 4.

Fino all'approvazione degli statuti previsti dall'art. 1 e dall'articolo 2 del presente decreto, i Consorzi agrari cooperativi e la Federazione italiana dei Consorzi agrari continueranno a funzionare anche nei rapporti con i terzi, secondo le norme che attualmente li regolano.

Art. 5.

Spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero delle finanze e delle corporazioni, di stabilire, nei casi dubbi, gli Enti cooperativi ai quali si applicano le disposizioni del presente decreto e di risolvere in via amministrativa le controversie alle quali la loro trasformazione dia luogo.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 402, *foglio* 81. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1594.

Variazioni nella rete delle strade statali nelle provincie di Terni, Perugia, Arezzo e Forlì con l'aggiunta di una nuova strada statale detta « Tiberina ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'A. A. S. S.;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di includere nella rete delle strade statali una nuova strada da denominare « Tiberina »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' inserita nella rete delle strade statali con la denominazione di strada « Tiberina » e il n. 3-*bis* l'arteria costituita dai tronchi seguenti:

a) dall'innesto con la S. S. n. 3 « via Flaminia » presso Narni, allo innesto con la S. S. n. 79 « Ternana » presso Sangemini (attualmente costituito da tronchi di strade provinciali della provincia di Terni);

b) dall'innesto precedente presso Sangemini, all'innesto con la provinciale « Tuderte » presso Todi (attualmente facente parte della S. S. n. 79 « Ternana »);

c) dall'innesto precedente presso Todi, per Deruta, all'innesto con la S. S. n. 75 « Centrale Umbra » presso Palazzona (attualmente costituito dalla provinciale « Tuderte » della provincia di Perugia);

d) dall'innesto precedente presso Palazzone, all'innesto presso Ponte S. Giovanni della provinciale per Umbertide (attualmente facente parte della S. S. n. 75 « Centrale Umbra »);

e) dall'innesto precedente presso Ponte S. Giovanni, per Bosco - Umbertide - Città di Castello, a S. Giustino (attualmente costituito da tronchi di strade provinciali della provincia di Perugia);

f) da S. Giustino a S. Sepolcro (attualmente facente parte della S. S. n. 73 « Senese Aretina e di Bocca Trabaria »);

g) da S. Sepolcro per Pieve S. Stefano - Verghereto, all'innesto con la S. S. n. 71 « Umbro Casentinese » presso Bagno di Romagna (attualmente costituito da tronchi di strade provinciali delle provincie di Arezzo e Forlì).

Conseguentemente i tronchi stradali di cui alle lettere *a*), *c*), *e*), *g*), sono classificati statali.

Art. 2.

Per effetto di tale nuova classifica, le numerazioni, denominazioni e i percorsi delle strade statali suindicate, alcuni tronchi delle quali restano inseriti nella nuova statale 3-*bis*, vengono come appresso modificati:

S. S. n. 79 « Ternana »:

tronco dall'innesto con la « Tiberina » presso Sangemini, per Terni a Rieti, conserva la numerazione e denominazione di S. S. n. 79 « Ternana »;

tronco dall'innesto con la « Tiberina » presso Todi, all'innesto con la S. S. n. 71 « Umbro Casentinese » presso Orvieto; assume la seguente numerazione e denominazione: S. S. n. 79-*bis* « Orvietana »;

S. S. n. 75 « Centrale Umbra »:

tronco dall'innesto con la « Tiberina » presso Ponte S. Giovanni a Foligno, conserva la stessa numerazione e denominazione: S. S. n. 75 « Centrale Umbra »;

tronco dall'innesto con la « Tiberina » presso Palazzone, per Perugia, al Bivio Riccio, (innesto con la S. S. numero 71 « Umbro Casentinese »); assume la seguente numerazione e denominazione: S. S. n. 75-*bis* « Del Trasimeno »;

S. S. n. 73 « Senese Aretina e di Bocca Trabaria »:

tronco dall'innesto con la « Tiberina » a S. Giustino per Bocca Trabaria ed Urbino a Calmazzo (innesto con la S. S. n. 3 « Flaminia »); assume la numerazione e denominazione: S. S. n. 73-*bis* « Di Bocca Trabaria »;

tronco dall'innesto con la « Tiberina » presso S. Sepolcro, per Arezzo, Siena e Roccastrada all'innesto con la S. S. n. 1 « Aurelia »; conserva la numerazione S. S. 73 e assume la denominazione di « Senese Aretina ».

Art. 3.

Per la manutenzione dei rispettivi tronchi di strade provinciali passati a far parte della nuova strada statale « Tiberina » le provincie di Terni, Perugia, Arezzo e Forlì verseranno annualmente in due rate semestrali anticipate, scadenti il 1° aprile ed il 1° ottobre, all'Azienda Autonoma Statale della Strada, un contributo nella misura per ciascuna di esse qui sotto indicata:

Terni	L. 43.650
Perugia	» 584.000
Arezzo	» 108.000
Forlì	» 75.000

Art. 4.

La decorrenza dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto è a tutti gli effetti fissata al 1° aprile 1938-XVI.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 402, *foglio* 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1595.
Autorizzazione della spesa di L. 22.500.000 per la sistemazione edilizia della Regia università di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Nostro decreto-legge 29 luglio 1933-XI, n. 1003, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1857;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al finanziamento di talune opere di sistemazione edilizia della Regia università di Firenze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 22.500.000 per la sistemazione edilizia e l'arredamento della Regia università di Firenze.

Art. 2.

All'esecuzione dei lavori provvederà il Consorzio interessato con le norme di cui alla convenzione 20 luglio 1933-XI, approvata con R. decreto 29 luglio 1933-XI, n. 1003, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1857.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze con proprio decreto provvederà alla iscrizione nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici della somma di cui all'art. 1 in ragione di L. 4.500.000 per ciascuno dei cinque esercizi finanziari decorrenti dal 1938-1939 al 1942-1943.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI GIGLI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 402, *foglio* 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1596.
Autorizzazione della spesa di L. 6.000.000 per la costruzione dell'edificio da destinarsi a sede della Scuola allievi ufficiali della Regia guardia di finanza in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere alla costruzione in Roma di un edificio da destinarsi a sede della Scuola allievi ufficiali della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1856, col quale fra l'altro, fu autorizzata la spesa di L. 2.750.000 per l'acquisto in Roma del terreno da destinare alla costruzione dell'edificio predetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 6.000.000 in aggiunta a quella di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, numero 1856, per la costruzione a cura del Ministero dei lavori pubblici dell'edificio da destinarsi a sede della Scuola allievi ufficiali della Regia guardia di finanza in Roma.

Art. 2.

Tale spesa sarà ripartita in tre esercizi finanziari nella misura di L. 2.000.000 per ogni esercizio a cominciare dall'esercizio 1938-1939.

Art. 3.

Con decreto del Ministero delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1938-XVI, n. **1597.**

Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Bogotà, fra l'Italia e la Colombia, il 28 aprile-8 luglio 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Bogotà, fra l'Italia e la Colombia, il 28 aprile-8 luglio 1938;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Bogotà, fra l'Italia e la Colombia, il 28 aprile-8 luglio 1938.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 28 aprile 1938.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 68. — MANCINI.

Accordo per regolare il commercio colombo-italiano concluso fra l'Ufficio di Controllo dei cambi e delle esportazioni e la Legazione d'Italia in Bogotà.

Allo scopo di regolare e fomentare il commercio colombo-italiano, l'Ufficio di Controllo dei cambi e delle esportazioni, debitamente autorizzato dalla propria Giunta consultiva, e Sua Eccellenza, il signor Antonio Cantoni Marca, Ministro d'Italia, autorizzato dal proprio Governo, hanno convenuto che il commercio fra la Repubblica di Colombia ed il Regno d'Italia si verifichi nella seguente forma:

Art. 1.

L'Italia fisserà ogni semestre, all'importazione delle merci colombiane, una quota parte dei propri contingenti generali. Tale quota parte corrisponderà in valore all'importo delle esportazioni effettive di merci italiane in Colombia effettuate nel semestre precedente.

Art. 2.

L'Ufficio di Controllo dei cambi e delle esportazioni di Colombia accorderà licenze, senza limitazione, per effettuare importazioni dall'Italia. Le effettive importazioni che la Colombia avrà fatto di merci italiane si compenseranno con le esportazioni di prodotti colombiani in Italia nella forma prevista dall'articolo 1°.

Art. 3.

I pagamenti definitivi che si facciano in Colombia per il valore delle importazioni italiane e quelli che si effettuino in Italia per concetto di esportazioni colombiane si eseguiranno in valute libere dall'uno e dall'altro Paese. Il pagamento definitivo dei prodotti coombiani che si esportino in Italia si farà nella sua totalità per mezzo del « Banco de la República » e quello delle merci italiane che si esportino in Colombia per mezzo della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero. Le condizioni alle quali si effettueranno detti pagamenti saranno quelli previsti dalle norme generali che per tutti i Paesi si siano dettate o si detteranno dalla Colombia o dall'Italia.

Art. 4.

L'Ufficio di Controllo dei cambi ed esportazioni di Colombia concederà permessi per il pagamento delle importazioni di merci italiane già effettuate e non ancora rimborsate.

Art. 5.

L'Ufficio di Controllo dei cambi e delle esportazioni e l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero concederanno le valute necessarie per il pagamento delle merci italiane e colombiane rispettivamente importate dalla Colombia e dall'Italia.

Art. 6.

L'Ufficio di Controllo dei cambi e delle esportazioni di Colombia e l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero di Roma terranno statistiche relative ai valori delle esportazioni reciproche nonchè di altri trasferimenti di carattere commerciale. Queste statistiche serviranno di base per quanto stabilito nell'articolo 1°.

Art. 7.

L'Ufficio di Controllo dei cambi e delle esportazioni di Colombia ed il Governo d'Italia adotteranno le misure necessarie per assicurare il normale funzionamento di questo accordo.

Le difficoltà che possano presentarsi nella pratica applicazione delle disposizioni di questo accordo saranno risolte di comune accordo fra l'Ufficio di Controllo dei cambi e delle esportazioni di Colombia e l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero di Roma.

Art. 8.

Il presente Accordo resterà in vigore dalla sua data, fino al 31 dicembre dell'anno corrente e si intenderà tacitamente rinnovato per periodi di un anno se non fosse denunciato da alcuna delle parti con tre mesi di anticipo.

In fede di che si firma il presente atto in doppio esemplare in Bogotà, addì 28 del mese di aprile dell'anno millenovecentotrentotto.

CANTONI MARCA — ALBERTO BAYO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO.

Il Ministro d'Italia in Bogotà
al Ministro degli affari esteri della Colombia

Bogotà, 28 aprile 1938.

Signor Ministro,

Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo d'Italia spinto da desiderio di ristabilire, facilitare e sviluppare le relazioni commerciali fra la Colombia e l'Italia, propone di concludere con la Colombia un accordo sulle seguenti basi:

I due Stati contraenti concordano nel concedere reciprocamente, ai prodotti naturali o fabbricati provenienti da ognuno di essi e dalle rispettive colonie e possedimenti, il trattamento doganale incondizionato e illimitato della Nazione più favorita.

Questo trattamento non si applicherà:

a) alle facilitazioni che ciascuno dei due Stati contraenti abbia concesso o concederà in futuro ai Paesi limitrofi, per facilitare il traffico di frontiera;

b) agli obblighi contratti da uno dei due Paesi contraenti in virtù di unione doganale già conclusa o che sia per concludersi nel futuro;

c) ai vantaggi che l'Italia ha concesso o concederà ai paesi danubiani o balcanici, eccezione fatta per la Grecia e la Turchia;

d) ai vantaggi che l'Italia ha concesso o concederà alle sue colonie e possedimenti.

I due Stati concordano inoltre nell'applicazione del trattamento della Nazione più favorita alle rispettive navi mercantili.

Il mio Governo gradirà che l'accordo oggetto della presente nota sia sottomesso all'approvazione del Congresso il più presto possibile e frattanto si continui applicando alle merci italiane che entrino in Colombia la tariffa doganale intermedia.

Nel caso che il Congresso non approvasse la concessione all'Italia della clausola della Nazione più favorita, il presente accordo si considererà annullato ed il Governo d'Italia si riserva la facoltà di denunciare o di considerare immediatamente scaduto quello sugli scambi ed i pagamenti firmato dall'Ufficio di Controllo dei cambi e dalla Legazione d'Italia il giorno 28 del mese in corso.

Il presente accordo vigerà, dalla sua data, fino al 31 dicembre 1938 e si considererà tacitamente rinnovato per periodi di un anno se non fosse denunciato da alcuna delle parti con tre mesi di anticipazione.

Mi valgo dell'occazione per offrire a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

ANTONIO CANTONI MARCA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO.

Il Ministro degli affari esteri della Colombia
al Ministro d'Italia in Bogotà

Bogotà, abril 28 de 1938.

Señor Ministro:

Tengo el honor de avisar recibo e Vuestra Excelencia de la nota de fecha 28 del mes en curso, con la cual ha tenido a bien comunicarme que el Gobierno de Vuestra Excelencia impulsado por el deseo de restablecer, facilitar y desarrollar las relaciones comerciales entre Colombia e Italia, propone concluir con Colombia un Convenio sobre las bases siguientes:

« Los dos Estados Contratantes convienen en otrogarse recìprocamente para los productos naturales o manufacturados procedentes de cada uno de ellos y de sus territorios y posesiones, el tratamiento adnanero incondicional e irrestricto de la Nación más favorecida.

Este tratamiento no se aplicará:

a) A los favores que cada uno de los dos Estados Contratantes haya otorgado u otorgue en el futuro a los países limítrofes para facilitar el tráfico fronterizo;

b) A las obligaciones de cada uno de los dos Estados Contratantes provenientes de uniones aduaneras ya existentes o que se establezcan en el futuro;

c) A las ventajas que Italia ha otorgado u otorgue a los países danubianos o balcánicos con excepción de Grecia y Turquia;

d) A las ventajas especiales que Italia ha otorgado u otorgue a sus colonias y posesiones.

Los dos Estados convienen además, en otorgarse el tratamiento de la Nación más favorecida para sus barcos mercantes ».

El Gobierno de la Republica accediendo al deseo manifestado por el de Italia, semeterá lo más pronto posible a la aprobación del Congreso el Convenio propuesto par Vuestra Excelencia y mientras tanto aplicará a las mercancias italianas que entren a Colombia la tarifa de aduanas intermedia.

El Gobierno de la Republica está de acuerdo en que si el Congreso no aprobare la concesión a Italia de la cláusula de la Nación más favorecida, el Convenio objeto de esta comunicación se considerará sin efecto alguno y el Gobierno de Italia se reservará la facultad de denunciar y considerar inmediatamente caducado el Arreglo sobre intercambios y pagos suscrito entre la Oficina de Control de cambios y exportaciones y esa Honorable Legación, el dia 28 del mes en curso.

El Gobierno de Italia conviene en que si por su parte anula la concesión a Colombia de la cláusula de la Nación más favorecida, el presente Convenio se considererá anulado y el Gobierno de Colombia se reservará la facultad de denunciar y considerar inmediatamente caducado el Arreglo sobre intercambios y pagos suscrito entre la Oficina de Control de cambios y exportaciones y la Honorable Legación de Italia, el dia 28 del corriente mes.

El presente Convenio regirá a partir de su fecha hasta el 31 de diciembre de 1938 y se considerará tácitamente renovado por periodos de un ano si no fuere denunciado por ninguna de las Partes con tres meses de anticipación.

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

ANTONIO ROCHA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro d'Italia in Bogotà
al Ministro degli affari esteri della Colombia

Bogotà, 28 aprile 1938.

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta a Vostra Eccellenza della Sua nota in data 28 corr., ed assicurarLa che il mio Governo è d'accordo che, qualora da parte propria dovesse annullare la concessione alla Colombia della clausola della Nazione più favorita, il Governo colombiano considererà annullato l'accordo stesso e si riserverà la facoltà di denunciare e considerare immediatamente scaduto anche quello sugli scambi commerciali ed i pagamenti firmato dall'Ufficio di Controllo dei cambi e delle esportazioni e da questa Legazione il 28 corrente.

Le porgo, signor Ministro, gli atti della mia più alta e profonda considerazione.

ANTONIO CANTONI MARCA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro d'Italia in Bogotà
al Ministro degli affari esteri della Colombia

Bogotà, 28 aprile 1938.

Signor Ministro,

Riferendomi agli articoli 1 e 2 dell'Accordo firmato in data odierna con l'Ufficio di Controllo dei cambi e delle esportazioni di Colombia, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:

a) Il Governo italiano fisserà i contingenti di importazione dei prodotti colombiani, per il semestre iniziale, basandosi sulle esportazioni italiane in Colombia fatte nell'anno 1933.

b) Nel secondo semestre e nei successivi la base, sulla quale si fisseranno i contingenti di importazione dei prodotti colombiani in Italia, sarà data dalle esportazioni italiane in Colombia fatte nel semestre precedente.

c) La dicitura « senza limitazione » dell'articolo 2 si riferisce alla concessione di permessi di importazione di merci italiane in Colombia che, eccezione fatta dai divieti e restrizioni di importazione previsti da disposizioni particolari del Governo della Repubblica, debbono essere accordati senza limiti di quantità e valore.

Quanto precede risulta determinato dalla necessità di lasciare agli scambi italo-colombiani la possibilità di continui progressivi sviluppi stabilendo inizialmente uno solamente dei totali da compensare. A questo scopo si prende come base, da parte dell'Italia, l'anno 1933 che presenta un totale di esportazione italiana molto superiore al totale delle esportazioni fatte nei mesi precedenti alla firma dell'Accordo oggi entrato in vigore.

La prego di gradire, signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

ANTONIO CANTONI MARCA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO.

Il Ministro degli affari esteri della Colombia
al Ministro d'Italia in Bogotà

Bogotà, julio 8 de 1938.

Señor Ministro:

Tengo el honor de referirme a la atenta nota de Vuestra Excelencia de fecha 28 de abril ultimo, marcada con el No. 1161, por la cual Vuestra Excelencia se sirva manifestar lo siguiente:

« *a*) El Gobierno italiano fijará los contingentes de importación de los productos colombianos, para el semestre inicial, basándose sobre las exportaciones italianas a Colombia hechas en el año de 1933.

b) En el segundo semestre y en los sucesivos la base, sobre la cual se fijarán los contingentes de importación de productos colombianos a Italia, será dada por las exportaciones italianas a Colombia hechas en el semestre anterior.

c) La locución « sin limitación » del articulo 2 se refiere a la concesión de licencias de importación de mercancias italianas a Colombia, que, excepción hecha de las prohibiciones y restricciones de importación previstas por disposiciones particulares del Gobierno de la Republica, deben ser acordadas sin limitación de cantidad y valor.

Lo que antecede queda determinado por la necesidad de dejar a los intercambios italo-colombianos la posibilidad de continuos progresivos desarrollos, estableciendo inicialmente uno solo de los totales para compensar. Para este fin se toma como base para el primer semestre, por parte de Italia, el año de 1933 que presenta un total de exportación italiana muy superior al total de las exportaciones hechas en los seis meses anteriores a la firma del Arreglo que hoy ha entrado en vigencia ».

Agradeciendo a Vuestra Excelencia las anteriores explicaciones relativas a los artículos 1° y 2° del Arreglo firmado el 28 de abril pasado entre esa Honorable Legación y la Oficina de Control de cambios y exportaciones de Colombia, aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

ANTONIO ROCHA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1598.

Approvazione delle norme concernenti il personale dell'aeronautica della Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, convertito in legge con legge 26 giugno 1937-XV, numero 1498;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme riguardanti il personale dell'aeronautica della Libia, firmate, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e per l'Africa Italiana e dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto ha vigore dal 1° novembre 1936-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 29. — MANCINI.

Norme riguardanti il personale dell'aeronautica della Libia

TITOLO I.

DEL PERSONALE MILITARE.

CAPO I.

Assegnazione del personale all'aeronautica della Libia.

Art. 1.

Gli ufficiali ed i sottufficiali di qualsiasi ruolo e categoria, nonchè i graduati di truppa specialisti della Regia aeronautica sono normalmente trasferiti all'aeronautica della Libia in seguito a domanda diretta al Ministero dell'aeronautica; potranno esservi trasferiti d'autorità qualora non siano in corso domande di personale avente i requisiti necessari per tale assegnazione.

Gli ammogliati che chiedono di essere trasferiti all'aeronautica della Libia debbono indicare nella domanda se desiderino di condurre seco la famiglia e dichiarare che s'impegnano a non condurla in Libia qualora ciò non fosse consentito. E' in facoltà del comando dell'aeronautica della Libia, previo nulla osta del Governatore generale della Libia, di accogliere tali domande in relazione alle speciali condizioni di vita nella colonia, alle funzioni ed alla sede di servizio dei militari.

Non possono, di massima, essere destinati all'aeronautica della Libia i militari rimpatriati dalle colonie, prima che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nei reparti aeronautici metropolitani, nè quelli che, presumibilmente, vengono raggiunti dai limiti di età prima del compimento della ferma di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Possono aspirare ad essere richiamati in servizio nella Regia aeronautica e trasferiti all'aeronautica della Libia e sotto l'osservanza del R. decreto-legge 1° giugno 1933, numero 592, anche gli ufficiali — compresi quelli in congedo speciale di grado inferiore a colonnello — ed i sottufficiali di qualsiasi ruolo e categoria, nonchè i graduati di truppa specialisti, purchè alla visita medico-legale risultino pienamente idonei al servizio militare in colonia e siano riconosciuti dal Ministero dell'aeronautica in possesso dei necessari requisiti professionali.

I richiami ed i trasferimenti degli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa specialisti della forza in congedo possono essere ammessi per determinazione del Ministero dell'aeronautica e non dovranno superare, salvo circostanze speciali, il 30 % della forza organica prevista ed essere contenuti, distintamente per gradi, nei limiti della forza medesima.

Art. 3.

L'idoneità fisica all'incondizionato servizio nei reparti dell'aeronautica della Libia è comprovata mediante apposita visita medica cui deve essere sottoposto il richiedente all'atto della presentazione della domanda di trasferimento.

Quando il Ministero dell'aeronautica partecipa all'ente, cui è in forza il militare, la determinazione relativa al trasferimento (a domanda o d'autorità) e prima che l'ente corrisponda l'indennità di equipaggiamento, di cui al successivo art. 16, il militare è sottoposto ad un'altra visita presso l'istituto medico legale competente non prima di un mese dall'imbarco.

Ai militari in servizio permanente effettivo o richiamati in servizio, trasferiti all'aeronautica della Libia, è concessa, salvo il caso d'urgenza, una licenza precoloniale di giorni 20 se ufficiali o marescialli, di giorni 10 se di grado inferiore, al termine della quale debbono presentarsi al porto d'imbarco.

Su tutte le domande di trasferimento all'aeronautica della Libia decide insindacabilmente il Ministero dell'aeronautica.

Tutte le domande si considerano decadute dopo un anno dalla data di presentazione.

Art. 4.

Il trasferimento del militare ha luogo dalla data di imbarco per la Libia.

Dalla data del trasferimento ha inizio la decorrenza della ferma coloniale.

Per i militari della forza in congedo di cui all'art. 2, residenti nella Libia, la decorrenza della ferma coloniale coincide con la data di richiamo in servizio temporaneo.

Al trasferimento ed alla cessazione dell'appartenenza alla aeronautica della Libia provvede, con sue determinazioni inserite sugli atti ufficiali, il Ministero dell'aeronautica.

In occasione di rimpatrio definitivo, per qualsiasi motivo, il militare cessa di appartenere all'aeronautica della Libia dal giorno successivo al suo sbarco in Italia, se il rimpatrio si effettua senza diritto a licenza coloniale; dal giorno successivo allo scadere della licenza, nel caso contrario.

Quando la maggiore permanenza in Libia è motivata da necessità relative a cessione di consegne, essa non potrà protrarsi oltre i 60 giorni dalla data di arrivo in colonia del militare subentrante.

L'ufficiale che è collocato in aspettativa d'autorità o a domanda, cessa di appartenere all'aeronautica della Libia dalla data di collocamento in tale posizione.

Art. 5.

I militari destinati ai reparti dell'aeronautica della Libia, sia a domanda, sia d'autorità, sono vincolati ad una ferma di due anni. Al compimento della ferma, in seguito a domanda degli interessati, possono essere concesse dal Ministero dell'aeronautica rafferme annuali coloniali sino al compimento del 4° anno di permanenza in Libia. Dopo tale termine massimo non sono concesse ulteriori rafferme.

Tuttavia, in casi eccezionali, nell'interesse del servizio, può essere consentita dal Ministero dell'aeronautica un'ulteriore permanenza in Libia, di durata sempre inferiore ad un anno.

E' in facoltà del Ministero dell'aeronautica di rescindere la ferma, o di non concedere la rafferma, al personale che, per esigenze di servizio, ritenga debba essere rimpatriato definitivamente.

Il personale che durante la ferma o la rafferma risulti esuberante negli organici per l'aeronautica della Libia per promozione o per riduzione degli organici stessi, è rimpatriato.

In caso di dichiarazione dello stato di guerra, o di pericolo pubblico, o di importanti operazioni in corso, o di speciale situazione politico-militare, i militari potranno essere trattenuti senza vincolo di ferma anche dopo compiuto il periodo massimo di permanenza consentito.

I militari comandati a frequentare corsi speciali, d'integrazione, professionale o di altro genere che non possono essere rimandati al compimento della ferma o della rafferma coloniale, interrompono, sino al termine del corso, il servizio coloniale e dalla data di sbarco in Italia cessano di percepire gli assegni coloniali.

E' in facoltà del Ministero dell'aeronautica di decidere se detti militari, in relazione alle esigenze di servizio, debbano o non essere sostituiti. In caso affermativo s'intendono rimpatriati definitivamente dalla data di sbarco in Italia, o da quella in cui si compie il periodo di licenza coloniale concessa; la cessazione del servizio coloniale è considerata come dipendente da ragioni di servizio, a tutti gli effetti.

CAPO II.

Assegnazione di graduati e militari di truppa per i servizi di governo - Arruolamenti.

Art. 6.

Oltre quanto è previsto dall'art. 2, i graduati e militari di truppa occorrenti per i servizi di governo e di manovra nei reparti dell'aeronautica della Libia sono tratti:

1) dai militari in servizio di leva nella Regia aeronautica;

2) dai militari della forza in congedo della Regia aeronautica;

3) dai militari in congedo del Regio esercito, con preferenza per coloro che abbiano già prestato servizio nella Regia aeronautica.

La destinazione in colonia o l'eventuale riassunzione in servizio per la destinazione stessa, è effettuata esclusivamente in seguito a domanda degli interessati, i quali non debbono aver superato il 32° anno di età e debbono obbligarsi a prestar servizio alle dipendenze del Comando dell'aeronautica della Libia per due anni.

Art. 7.

Le domande degli aspiranti alla destinazione all'aeronautica della Libia debbono essere presentate al Comando del centro di reclutamento e mobilitazione che sarà designato dal Ministero dell'aeronautica.

Alle domande dovrà essere allegato l'estratto dell'atto di nascita, lo stato di famiglia, il certificato generale del casellario giudiziale ed il foglio matricolare.

Il Comando del centro, ricevute le domande assumerà informazioni sulla condotta morale e politica degli aspiranti, e, ove del caso, richiederà al competente distretto militare il nulla osta per l'eventuale arruolamento.

Dopodichè prenderà nota in apposito registro delle domande che saranno accolte secondo la data di presentazione, nel numero che, di volta in volta, sarà stabilito dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 8.

Per tutti i militari destinati all'aeronautica della Libia la decorrenza dell'obbligo del servizio coloniale ha inizio dalla data di imbarco nel porto designato in Italia.

Per quelli residenti in Libia dal giorno del richiamo.

Art. 9.

Il servizio prestato alle dipendenze del Comando dell'aeronautica della Libia è equiparato, per tutti gli effetti, a quello prestato nella Regia aeronautica ed è oggetto di variazioni sui documenti personali.

All'atto dell'invio in congedo i militari stessi passano a far parte della forza in congedo della Regia aeronautica o del Regio esercito secondo le disposizioni vigenti.

Art. 10.

I militari di cui al presente capo, al termine della ferma biennale iniziale possono essere ammessi a contrarre successive rafferme coloniali annuali, entro i limiti di età e di servizio previsti per i pari grado della Regia aeronautica metropolitana.

Le rafferme coloniali sono concesse dal Ministero dell'aeronautica su proposta del comandante dell'aeronautica della Libia.

La permanenza continuativa all'aeronautica della Libia non può superare gli otto anni.

Soltanto in casi eccezionali e giustificati da speciali capacità o da particolari contingenze di servizio, da valutarsi, volta per volta, dal Ministero dell'aeronautica, possono essere autorizzate proroghe al suddetto termine massimo di otto anni.

Art. 11.

I militari di cui ai precedenti articoli non possono conseguire avanzamento oltre il grado di 1° aviere.

Tuttavia qualora si trovino in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore, potranno essere riam-

messi in servizio di carriera nella Regia aeronautica e seguire le sorti dei pari grado.

La percentuale dei graduati sul totale della truppa esistente non potrà superare il 6 % per i primi avieri ed il 10 % per gli avieri scelti.

Art. 12.

Qualora necessità di servizio lo richiedessero, potranno essere destinati all'aeronautica della Libia, in qualità di personale di manovra e nei limiti previsti dagli organici, militari indigeni del R. C. T. C. della Libia.

Il numero di detti militari, da richiamarsi occorrendo dalla posizione di congedo o da reclutarsi appositamente, sarà concretato di volta in volta d'accordo tra il Ministero dell'aeronautica e quello dell'Africa Italiana.

Ai detti militari si applica il trattamento previsto per i militari indigeni pari grado del R. C. T. C. della Libia.

CAPO III.

Trattamento economico.

Art. 13.

Il personale in servizio nell'aeronautica della Libia ha diritto:

a) a tutti gli assegni ed indennità ai quali abbia eventualmente diritto in Italia, restando per altro esclusi gli assegni corrisposti nel Regno per titoli che danno luogo a concessioni o competenze in colonia, ed i compensi relativi ad incarichi e posizioni speciali non più effettivamente esercitati con la destinazione in colonia;

b) ad una indennità coloniale pari:

1) ai tre quarti dello stipendio per gli ufficiali ed i marescialli;

2) al soprassoldo giornaliero, per i sergenti maggiori, sergenti e militari di truppa nella misura seguente:

— sergenti maggiori L. 5,15;
— sergenti L. 5,15;
— primi avieri L. 4;
— avieri scelti L. 4;
— avieri L. 3,50;

c) alle indennità eventuali che possono loro spettare in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

L'indennità caroviveri, però dei sottufficiali che ricevono la razione viveri in natura o in contanti dall'amministrazione aeronautica, è ridotta alla metà.

Pure alla metà è ridotta l'aggiunta di famiglia di cui fruiscono i sottufficiali (marescialli esclusi) che ricevono la predetta razione viveri e l'indennità speciale ai militari di truppa ammogliati, ferma però restando la intera corresponsione delle quote complementari all'aggiunta di famiglia e all'indennità speciale suddetta.

Art. 14.

Ai graduati e militari di truppa di cui all'art. 6 durante la ferma iniziale coloniale è corrisposta la paga giornaliera:

— L. 2,25 ai primi avieri;
— L. 2,— agli avieri scelti;
— L. 1,75 agli avieri.

Durante le successive rafferme coloniali è corrisposta la paga giornaliera di:

— L. 2,75 ai primi avieri;
— L. 2,50 agli avieri scelti;
— L. 2,25 agli avieri.

Le paghe giornaliere di cui al presente articolo sono corrisposte qualora tale trattamento risulti più favorevole di quello che i militari stessi avrebbero goduto in caso di richiamo in reparti metropolitani.

Art. 15.

L'indennità coloniale di cui al predetto articolo 13 decorre dal giorno dello sbarco in Libia, mentre il soprassoldo giornaliero coloniale e la paga giornaliera, diversa da quella del Regno, decorrono dalla data d'imbarco. Le altre eventuali indennità sono dovute, invece, in base alle disposizioni che ne regolano la concessione.

Tanto l'indennità coloniale quanto il soprassoldo giornaliero coloniale saranno corrisposti fino alla data sotto la quale il militare cessa di appartenere all'aeronautica della Libia e cioè dalla data di sbarco nel Regno, salvo le eccezioni previste nel trattamento di licenza; dalla data di congedamento per i militari che cessano di appartenere all'aeronautica della Libia per ultimati obblighi di servizio.

Inoltre l'indennità coloniale ed il soprassoldo giornaliero coloniale non sono dovuti durante le licenze straordinarie per motivi di privato interesse o per ragioni di salute non dipendenti dal servizio in colonia.

Art. 16.

Agli ufficiali e sottufficiali trasferiti nei reparti dell'aeronautica della Libia spetta un'indennità di equipaggiamento coloniale, pagabile una volta tanto nella seguente misura:

a) L. 4.000 ai generali di squadra;
b) L. 3.500 ai generali di divisione;
c) L. 2.500 ai generali di brigata ed ai colonnelli;
d) L. 2.000 ai tenenti colonnelli e maggiori;
e) L. 1.500 agli ufficiali inferiori;
f) L. 800 ai marescialli, ai sergenti maggiori e sergenti.

L'indennità di equipaggiamento è pagabile dall'ente al quale è effettivo il militare, dopo la dichiarazione di idoneità al servizio in colonia rilasciata dall'istituto medico-legale ai sensi del precedente articolo 3.

Il militare che, dopo aver percepito l'indennità di equipaggiamento non debba più partire, per ragioni dipendenti dall'amministrazione, non è tenuto a restituirla.

Deve restituirne metà se rimpatria in seguito a domanda di rescissione di ferma accordata per motivi non inerenti al servizio o per motivi disciplinari prima che abbia compiuto un anno di servizio alle dipendenze del comando di aeronautica della Libia.

L'indennità di equipaggiamento è restituita per intero dal militare che non parte per ragioni indipendenti dalla amministrazione.

Non spetta l'indennità di equipaggiamento in caso di trasferimento all'aeronautica della Libia da un'altra colonia.

I militari promossi che continuano a prestare servizio nell'aeronautica della Libia hanno diritto alla differenza della indennità di equipaggiamento fra quella spettante nel grado nuovo e quella già percepita.

L'indennità di L. 800 di cui al primo paragrafo - lettera *f*) - del presente articolo, compete anche ai sergenti che conseguono la promozione a tale grado mentre si trovano a prestar servizio nei reparti dell'aeronautica della Libia, fermo restando per essi il diritto all'indennità di L. 500, di cui all'articolo 22 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, da corrispondersi all'atto del rimpatrio per continuare il servizio in reparti metropolitani.

Art. 17.

Ai militari dipendenti dal comando di aeronautica della Libia sono dovute, eventualmente, le seguenti indennità:

a) indennità di residenza disagiata;
b) indennità per spese di rappresentanza;
c) indennità per la conoscenza delle lingue locali;
d) indennità di missione;
e) indennità per risarcimenti dei bagagli perduti;
f) indennità di operazioni;
g) indennità di aeromanovra;
h) indennità di spostamento;
i) indennità di campo.

Art. 18.

Le località di disagiata residenza, nonchè la misura delle relative indennità, sono stabilite con suo decreto dal Governo Generale della Libia, osservate le modalità e le misure prescritte dal decreto interministeriale 3 giugno 1924, emesso in virtù dell'art. 4 del R. decreto 31 ottobre 1923, numero 2504.

La misura di tale indennità non potrà in ogni caso essere superiore a L. 5.000 annue per gli ufficiali; L. 1.500 per i marescialli; L. 800 per i sergenti maggiori e sergenti e lire 365 per i graduati o militari di truppa.

L'indennità di disagiata residenza è corrisposta dal giorno stabilito dal decreto di concessione con le seguenti modalità:

a) il militare che da una località disagiata si reca, con diritto all'indennità di missione o di spostamento o di aeromanovra o di operazioni, in un'altra località sia, o non, disagiata, conserva per i soli primi 10 giorni la indennità di disagiata residenza goduta nell'ordinaria residenza;

b) il militare che senza diritto all'indennità di missione o di spostamento o di aeromanovra o di operazioni si reca da una località disagiata in altra località, sia, o non, disagiata, conserva per i soli primi 10 giorni l'indennità di disagiata residenza dovutagli nella vecchia residenza e successivamente percepisce quella del luogo ove, anche precariamente, si è trasferito;

c) il militare che da una località non disagiata si reca, con diritto all'indennità di missione o di spostamento o di aeromanovra o di operazioni, in un'altra località disagiata, non acquista il diritto all'indennità di disagiata residenza se non quando cessi per lui il diritto all'indennità di missione o a quella di spostamento o a quella di aeromanovra o a quella di operazioni;

d) il militare che da una località non disagiata si reca precariamente in servizio, senza diritto all'indennità di missione o di spostamento o di aeromanovra o di operazioni, in località disagiata, trascorso il 10° giorno, senza che possa rientrare nella propria sede, percepisce l'indennità di disagiata residenza del luogo a decorrere dal giorno in cui è giunto nella località disagiata.

Art. 19.

L'indennità per spese di rappresentanza, in misura non superiore a L. 6.000 annue, spetta agli ufficiali che per la speciale natura del loro ufficio abbiano obblighi riconosciuti di rappresentanza del Governo coloniale.

La predetta indennità su proposta del comandante l'aeronautica della Libia sarà stabilita con decreto del Ministero dell'aeronautica di concerto col Governo generale della Libia.

Art. 20.

L'indennità di rappresentanza dovuta al comandante di aeronautica della Libia è fissata di volta in volta, ed a seconda delle circostanze, con decreto del Ministero dell'aeronautica, di concerto con quello delle finanze.

Art. 21.

Agli ufficiali che diano prova di conoscenza di una delle lingue locali in modo da poterla correntemente parlare, sarà concessa, con determinazione del comando dell'aeronautica della Libia, una indennità annua di L. 1.000 che è elevata a L. 2.000 nel caso di piena conoscenza, parlata e scritta, della lingua stessa.

Ai sottufficiali e militari di truppa può, invece, essere corrisposto un assegno annuo di L. 400 o di L. 800 con le norme di cui sopra.

Detta indennità od assegno saranno ridotti della metà per i militari nati, o stabilmente residenti in colonia.

Le modalità per l'accertamento del grado di conoscenza delle lingue locali, saranno determinate dal Ministero dell'aeronautica di concerto con quello dell'Africa Italiana.

Art. 22.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali che perdono il bagaglio per eventi di guerra o per circostanze di servizio comandato spetta il risarcimento del danno commisurato al valore delle cose perdute nel limite massimo dell'indennità di equipaggiamento loro spettante.

Tale limite si intende raddoppiato quando la perdita si verifichi in seguito all'abbandono di presidio nel quale l'ufficiale o il sottufficiale che ha subito il danno debba essere considerato in stabile residenza ordinaria.

Art. 23.

Ai militari facenti parte di reparti o di equipaggi impiegati in operazioni di guerra o in operazioni militari di grande polizia coloniale, è dovuta una indennità giornaliera di operazioni nella misura seguente:

— ufficiali generali	L.	50;
— colonnelli	»	40;
— tenenti colonnelli e maggiori	»	34;
— capitani	»	30;
— tenenti e sottotenenti	»	25;
— marescialli	»	16;
— sergenti maggiori e sergenti	»	4;
— militari di truppa	»	1;

E' però in facoltà del Ministro per l'aeronautica, su proposta del Governatore generale per la Libia, di ridurre tale indennità fino alla metà in relazione al carattere dell'operazione di guerra o di polizia coloniale.

Secondo le circostanze e le difficoltà con le quali può essere fatto il vettovagliamento delle mense ufficiali, il Ministro per l'aeronautica, su proposta del Governatore generale per la Libia, può disporre che, oltre l'indennità di cui sopra, venga distribuita, esclusivamente in natura, e mai con effetto retroattivo, la razione viveri stabilita per la truppa coloniale.

L'indennità giornaliera stessa è cumulabile con quella di residenza disagiata per coloro che già ne sono provvisti e con le norme di cui all'art. 18 del presente decreto.

La predetta indennità di operazioni non è cumulabile con l'indennità di missione, di spostamento, di aeromanovra e di campo.

Art. 24.

Per le modalità circa la corresponsione delle indennità di missione, di spostamento, di aeromanovra e di campo, si applicano le norme vigenti in Italia.

Per la misura delle indennità di missione si osservano le norme dell'art. 15 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, modificato dal R decreto 27 luglio 1924, n. 1724.

Art. 25.

Ai militari di truppa di cui al Capo II delle presenti norme nonchè ai sottufficiali (esclusi comunque i marescialli) ed ai militari di truppa della forza in congedo che assumono la ferma biennale coloniale è dovuto un premio di arruolamento nella misura seguente:

L. 1300 ai volontari provenienti dai militari metropolitani sotto le armi nel Regno e nelle colonie ed ai militari in congedo che abbiano preso parte per almeno due anni a campagne di guerra;

L. 1000 ai volontari di cui sopra che si siano trovati nelle medesime condizioni per un minore periodo;

L. 500 ai militari sotto le armi o in congedo che abbianon prestato almeno sei mesi di servizio militare senza prendere parte a campagne di guerra;

L. 250 a coloro che abbiano prestato meno di sei mesi di servizio militare o che non lo abbiano mai prestato.

Il premio di arruolamento è pagato all'atto dell'incorporazione per i reparti dell'aeronautica della Libia.

Coloro che avendo cessato di far parte dei reparti di aeronautica della Libia vi sono riammessi, contraggono l'obbligo di una nuova ferma coloniale biennale, ma non percepiscono nuovamente il premio di arruolamento.

I riammessi che avessero completato regolarmente la precedente ferma iniziale biennale, o avessero completato successive rafferme coloniali vengono considerati - all'atto della riammissione in servizio con gli obblighi di due anni - come ammessi alla prima o alle successive rafferme coloniali.

Ai riammessi che non avessero completato gli obblighi della ferma coloniale biennale contratti antecedentemente alla riammissione, viene computato, sulla nuova ferma biennale assunta, il tempo necessario per tale completamento. Per il rimanente servizio essi sono considerati come raffermati.

Agli effetti di tale computo non vengono calcolati i periodi di tempo inferiori ai 15 giorni. Qualora i riammessi avessero antecedentemente iniziati nei reparti di aeronautica della Libia una rafferma coloniale per un periodo non inferiore a 15 giorni, il servizio da loro prestato dopo la riammissione viene considerato in proseguimento dell'interrotta rafferma, scaduta la quale percepiscono il premio di rafferma, detratti però i dodicesimi di esso, già loro corrisposti all'atto dell'invio in congedo in applicazione dell'ultimo comma del presente articolo.

La frazione di un anno che eventualmente sopravanzasse allo scadere della ferma contratta all'atto della riammissione può essere completata con l'assunzione di una ferma speciale pari ai mesi occorrenti per completare l'anno.

Nel caso di ricollocamento o collocamento in congedo prima dello scadere della nuova ferma contratta, per ragioni non contemplate nell'ultimo comma del presente articolo, nessuna quota di premio di rafferma coloniale è dovuta per la frazione, già compiuta, della ferma stessa.

I premi spettanti al termine di ciascun anno di rafferma coloniale ai sottufficiali (esclusi i marescialli) ed ai militari di truppa sono i seguenti:

L. 600 al compimento del, 1°, 2° e 3° anno di rafferma;

L. 700 al compimento del 4°, 5° e 6° anno di rafferma;

L. 800 al compimento del 7° anno di rafferma e dei successivi.

Tale premio è aumentato di L. 50 per i sottufficiali (esclusi i marescialli) e di L. 25 per i primi avieri ed avieri scelti.

Il raffermato, che per riforma, per ragioni di servizio o comunque per cause indipendenti dalla propria volontà (escluso pertanto ogni motivo disciplinare o di privato interesse) cessa di far parte dei reparti dell'aeronautica della Libia prima del compimento della rafferma in corso, percepisce tanti dodicesimi del premio di rafferma coloniale per quanti sono i mesi interi compiuti nella ferma per lui in corso, considerando come un mese intero il periodo di permanenza nei reparti dell'aeronautica della Libia superiore a giorni 15.

CAPO IV.

Licenze.

Art. 26.

La licenza ordinaria coloniale è biennale ed ha la durata eguale a quella fissata per le corrispondenti licenze dei pari grado delle truppe coloniali della Libia.

Al personale che rimpatria definitivamente, con diritto alla licenza ordinaria coloniale, questa può essere concessa nella misura prevista per il Regno. Però per i giorni eccedenti la durata della licenza ordinaria coloniale stabilita dal precedente comma, sono dovuti i soli assegni normali previsti per il Regno.

La licenza ordinaria coloniale è concessa al termine del 2° anno di permanenza in Libia; quando lo consentano le esigenze di servizio, la licenza può essere concessa in modo che non venga a scadere prima del termine della ferma o della rafferma coloniale.

La licenza ha inizio dal giorno successivo a quello dello sbarco nel Regno ed è computata sulla ferma o sulla rafferma coloniale.

Al militare che non può recarsi in licenza allo scadere del biennio per motivi di servizio, che debbono risultare da determinazione del comandante di aeronautica della Libia, o di ente da lui delegato, può essere concessa la licenza entro l'anno seguente, e non oltre, senza pregiudizio del suo titolo alla concessione della successiva licenza per il nuovo biennio iniziato.

In caso di rimpatrio, per ragioni indipendenti dalla volontà del militare, prima del compimento del biennio, può essere concessa l'aliquota di licenza proporzionale al servizio prestato in colonia. Non compete però alcun frazionamento di licenza coloniale per un periodo di permanenza inferiore ad un anno.

Non compete licenza ordinaria coloniale in caso di rimpatrio d'autorità per motivi disciplinari. All'atto del rimpatrio per ultimata rafferma, può essere concessa l'aliquota di licenza per il servizio prestato in più del biennio; tale aliquota è cumulabile con la licenza biennale non fruita per motivi di servizio risultanti da determinazione del comandante di aeronautica della Libia o di ente da lui delegato. Se prima della scadenza della licenza coloniale di rimpatrio il militare è fatto rientrare, per particolari esigenze, in servizio, l'aliquota di licenza non goduta s'intende concessa ai soli effetti amministrativi.

L'ufficiale o il sottufficiale o il militare di truppa che si rechi in licenza ordinaria ha diritto per sè e per le persone di famiglia al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza in colonia al porto di sbarco nel Regno e viceversa.

Il porto di sbarco è quello più vicino al luogo ove l'ufficiale o il sottufficiale o il militare di truppa fruisce della licenza ordinaria. Quando però la concessione di questa coincide col definitivo rimpatrio il porto di sbarco è quello di Siracusa.

L'ufficiale o il sottufficiale o il militare di truppa che rientra in Libia dalla licenza ha facoltà di iniziare il viaggio in mare da un porto a sud di quello di sbarco.

In questo caso egli ha diritto al rimborso delle spese di trasporto per ferrovia riferite alla distanza fra i due porti ed alla classe spettantegli ed al rimborso di quelle relative al viaggio per mare effettivamente compiuto.

Durante la licenza ordinaria i militari di ogni grado conserveranno gli assegni goduti in Libia tranne quelli per i quali sia diversamente stabilito.

Per comprovati motivi di salute e di famiglia può essere consentito il frazionamento nel biennio, della licenza ordinaria, in tal caso le spese di viaggio sono rimborsate una sola volta per il biennio, ed i giorni di viaggio sono del pari calcolati una sola volta nella determinazione del periodo complessivo di licenza.

Pure per i detti motivi, può essere consentito di fruire della licenza ordinaria prima della scadenza del biennio.

La licenza spettante prima del definitivo rimpatrio è concessa - sempre quando lo consentano le esigenze di servizio - in modo che lo scadere di essa coincida, possibilmente, col termine della ferma o della rafferma coloniale.

Ai militari di ogni grado, durante la licenza ordinaria, non sono dovute le indennità per servizi e posizioni speciali.

Art. 27.

Ai militari che hanno già fruito di licenza ordinaria coloniale, o che non sono in condizione di poter fruire di tale licenza, può essere concessa quella straordinaria per gravi motivi debitamente comprovati e compatibilmente con le esigenze del servizio. Essa non potrà eccedere la durata di un mese; però per le malattie contratte in colonia per ragioni di servizio debitamente accertate, la licenza straordinaria potrà raggiungere il limite massimo di tre mesi.

La licenza straordinaria, tranne se concessa per motivi di salute dipendenti dal servizio prestato in Libia, non viene computata agli effetti degli obblighi di servizio coloniale. Pertanto il militare che abbia fruito della licenza straordinaria per ragioni non dipendenti dal servizio coloniale, dovrà prolungare la ferma o la rafferma di tanti giorni per quanti ne ha trascorsi in licenza straordinaria. Parimenti, il tempo trascorso nella licenza stessa sempre per motivi estranei al servizio coloniale non è considerato utile ai fini della determinazione del periodo necessario per aver titolo alla licenza ordinaria coloniale.

Il militare al quale sia stata concessa una licenza straordinaria per motivi di salute, qualunque ne sia la causa, e allo scadere di essa non sia riconosciuto dal collegio medico-legale in condizioni di poter continuare il servizio in Libia, si considera definitivamente rimpatriato dalla data in cui scade la licenza, e, se proveniente dal congedo, viene ricollocato in tale posizione dalla data stessa.

Quando la licenza straordinaria sia concessa per motivi di privato interesse, o per malattia non dipendente da cause di servizio, il viaggio è a carico del militare; è tutto a carico del bilancio dell'amministrazione dell'aeronautica quando sia concessa per motivi di salute dipendente dal servizio coloniale.

Nelle licenze straordinarie concesse per motivi di salute dipendenti da cause di servizio si applicano le norme, circa il porto di sbarco nell'andata e nel ritorno, vigenti per la licenza ordinaria.

Nella durata della licenza straordinaria non è compreso il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno.

Nelle licenze straordinarie concesse per motivi di privato interesse o per malattia non dipendente da cause di servizio, si applicano, per quanto riguarda gli assegni e le indennità di carattere generale e personale di cui alla lettera *a*) dell'art. 13, le norme vigenti nel Regno.

Ai marescialli però si applica la norma di cui al 2° comma dell'art. 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504.

CAPO V.

Disposizioni speciali.

Art. 28.

Gli ufficiali comandati in Italia per esami di carattere professionale, che non sia possibile rimandare al termine della ferma o rafferma, continuano a percepire l'indennità coloniale durante il periodo di assenza dalla colonia.

Essi vengono considerati in missione solamente nei giorni in cui hanno luogo gli esami e in quelli del viaggio di andata e di ritorno compresa la sosta obbligatoria nel porto di imbarco. Le spese di viaggio sono a carico della amministrazione.

Se sono prossimi al compimento del periodo di servizio necessario per ottenere la licenza ordinaria coloniale, questa può dal comandante dell'aeronautica della Libia essere concessa in tale occasione con decorrenza, però, dal giorno in cui hanno termine gli esami. In tal caso il viaggio di ritorno sino al porto di imbarco, è a carico dell'ufficiale.

Art. 29.

I militari trasferiti direttamente dall'A. O. in Libia, ove la licenza ordinaria è di diversa durata, fruiscono cumulativamente delle annualità di licenze maturate in ciascuna colonia, con il trattamento stabilito dalle presenti norme.

Art. 30.

L'amministrazione aeronautica provvede al vitto ed al vestiario (prima vestizione, rinnovazione e manutenzione) dei graduati e militari di truppa.

Ai sottufficiali è concessa la facoltà di prelevare a pagamento dai magazzini dell'aeronautica gli oggetti di corredo occorrenti.

Art. 31.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'aeronautica della Libia comandati a prestare servizio presso il Ministero dell'Africa Italiana, spetta il trattamento stabilito dalle presenti norme. Però, dalla data d'imbarco in colonia fino a quella di sbarco per farvi ritorno, l'indennità coloniale pei marescialli è ridotta a metà dello stipendio, ed il soprassoldo coloniale per gli altri sottufficiali e per i militari di truppa è ridotto alla metà.

Il personale di cui sopra rimarrà effettivo all'aeronautica della Libia e sarà aggregato ad un reparto del presidio di Roma, da stabilirsi dal Ministero dell'aeronautica.

Detto reparto verrà rimborsato delle somme spese per assegni od altro dal comando dell'aeronautica della Libia.

Art. 32.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa che vengono a trovarsi in speciali condizioni o che compiono speciali servizi, sono dovute le indennità stabilite dalla tabella prevista dall'art. 42 dell'ordinamento coloniale per il R. C. T. C. della

Libia, approvata con decreto Ministeriale 30 luglio 1931 e successive modifiche, limitatamente ai casi non espressamente previsti dal R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, sulle indennità aeronautiche.

Art. 33.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa, dichiarati inabili al servizio militare per lesioni o malattie riportate a causa di servizio, è dovuta, indipendentemente dalla eventuale pensione o da altre provvidenze a carico dello Stato, un'indennità di L. 1000 per una volta tanto.

Ai discendenti ed ascendenti, ed al coniuge superstite dei militari deceduti per lesioni o malattie di cui sopra, è dovuta un'indennità, per una volta tanto, di L. 500 secondo le regole della successione, indipendentemente dall'eventuale diritto a pensione.

TITOLO II

Del personale civile

Art. 34.

Agli impiegati di ruolo della Regia aeronautica destinati a prestare servizio in Libia spetta il trattamento previsto dagli articoli 1 a 9 compreso, 11 a 13 compreso, 15, 16, 19 e 20 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, e successive modificazioni, per il personale in servizio in colonia.

In quelli de' suddetti articoli nei quali ricorre l'espressione « a carico della colonia » o altra equivalente, tale espressione deve intendersi sostituita con l'altra « a carico del bilancio dell'amministrazione aeronautica ».

TITOLO III

Disposizioni comuni al personale militare e civile

Art. 35.

Agli ufficiali ed al personale civile della Regia aeronautica è dovuto il trattamento di cui all'art. 7 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504 e successive modificazioni:

a) nei viaggi di trasferimento in Libia, dalla sede permanente di servizio in Italia (domicilio per gli ufficiali richiamati dal congedo) alla sede di servizio in colonia;

b) nei viaggi di rimpatrio dalla sede di servizio in Libia alla sede di servizio in Italia, o per gli ufficiali delle categorie in congedo ricollocati in tale posizione, sino al comune eletto per domicilio.

Art. 36.

Il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di provvedere all'acquisto di serie di mobilio per l'arredamento degli alloggi non considerati di servizio per gli ufficiali, impiegati civili nonchè sottufficiali e militari di truppa ammogliati o vedovi con prole in servizio presso l'aeronautica della Libia. Il mobilio è ceduto in uso contro pagamento del canone annuo del 5 % del valore d'inventario del mobilio.

Per le mancanze, deterioramenti non dipendenti da cause di forza maggiore o da naturale deperimento e per i conseguenti addebiti si osservano le norme del R. decreto 18 aprile 1934, n. 855.

Il personale di cui al 1° comma del presente articolo non potrà portare seco mobilio in colonia se preventivamente non ne avrà ottenuta l'autorizzazione dal comando aeronautica della Libia.

Se tale autorizzazione venisse negata dal comando aeronautica della Libia nessun compenso è dovuto a questo titolo al personale trasferito.

Art. 37.

Al personale militare e civile che godrà del beneficio di cui al primo comma del precedente articolo nessun rimborso sarà dovuto per eventuale trasporto o deposito del proprio mobilio alla sede che da esso sarà prescelta nel Regno.

E' fatta eccezione per il personale con famiglia trasferito in Libia d'autorità, il quale potrà trasportare, a carico dell'amministrazione, il proprio mobilio nel limite di peso di quintali 20 per gli impiegati civili e gli ufficiali, e di quintali 13 per i sottufficiali e militari di truppa, dalla sede di servizio ad altra prescelta nel Regno.

Coloro che lasceranno detto mobilio in deposito nella stessa sede di servizio nel Regno avranno diritto, a carico dell'amministrazione, al rimborso delle spese di magazzinaggio debitamente comprovate e riferite agli indicati limiti di peso dei mobili entro l'importo massimo di L. 80 mensili per gli ufficiali ed impiegati civili, e di L. 50 mensili per i sottufficiali e militari di truppa.

All'atto del rimpatrio definitivo dalla Libia sarà dovuto al detto personale il rimborso delle spese di trasporto del mobilio dal luogo in cui fu lasciato nel Regno alla nuova residenza di servizio, e per coloro che cessano dal servizio, al domicilio eletto.

Art. 38.

I limiti di peso entro i quali è consentito al personale militare e civile trasferito in Libia a domanda o d'autorità, di trasportare le proprie masserizie (escluso il mobilio) dalla sede di servizio nel Regno a quella coloniale, sono i seguenti:

quintali 20 per gli ufficiali e gli impiegati civili;
quintali 12 per i sottufficiali e militari di truppa.

All'atto del rimpatrio definitivo sarà dovuto il rimborso delle spese di trasporto delle masserizie di cui sopra dalla sede di servizio in colonia a quella di destinazione nel Regno e per coloro che cessano dal servizio al domicilio eletto.

Qualora all'atto del rimpatrio non sia ancora conosciuta la nuova destinazone nel Regno competerà il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto delle masserizie dalla sede di servizio in colonia al Comune dichiarato per fruire la licenza e da questo alla sede di servizio seguendo la via più breve.

Art. 39.

Nei trasferimenti in Libia sia a domanda che d'autorità, ed in occasione del rimpatrio definitivo, si applicano ai sottufficiali ed ai militari di truppa, anche per quanto riguarda le famiglie, norme analoghe a quelle stabilite dal presente decreto per gli ufficiali, fermi restando però i limiti di peso del mobilio e delle masserizie e di rimborso spese magazzinaggio indicati nei precedenti articoli 37 e 38 nei riguardi espressi dei sottufficiali.

Art. 40.

Con decreto del Ministero dell'aeronautica di concerto col Governatore generale della Libia, su proposta del comando aeronautica della Libia, saranno designati i funzionari civili e militari, i quali, per ragioni di servizio, abbiano necessità riconosciuta di alloggiare negli stessi edifici in cui hanno sede gli uffici, comandi o stabilimenti militari ed abbiano diritto all'alloggio gratuito.

Oltre l'alloggio gratuito l'amministrazione aeronautica potrà fornire il relativo arredamento in relazione alla carica di chi ne ha diritto, osservandosi sempre criteri di rigida economia.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41.

Gli assegni, le indennità, i compensi ed i soprassoldi previsti dalle presenti norme sono soggetti alle ritenute erariali vigenti nel Regno ed alle riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Capo del Governo
Ministro per l'aeronautica e per l'Africa Italiana
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 13 settembre 1938-XVI, n. 1599.

Approvazione di variante al piano regolatore di Milano e del relativo piano particolareggiato per la zona compresa tra la piazza Davide Sesia e la via Cislaghi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, recante modificazioni alla legge anzidetta e convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;

Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione n. 93785-1895 del 19 febbraio 1938-XVI, ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato per l'apertura e sistemazione di una via di piano regolatore compresa tra la piazza Davide Sesia e la via Cislaghi, allo scopo di mettere in comunicazione gli abitati di Turro, Gorla I e Precotto, giusta il piano regolatore generale approvato con la citata legge, con variante al piano stesso, e sia assegnato il termine di anni dieci per la sua attuazione;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni nè contro il piano particolareggiato nè contro la variante;

Considerato che l'apertura della nuova strada nella zona suddetta è in tutto conforme al piano regolatore di massima con la sola variante nel tratto compreso tra il sorpasso del Naviglio della Martesana e la via Asiago, nel qual tratto, invece di utilizzare la via privata ivi esistente, che non è assiale ai tronchi contigui, prevede l'apertura di un nuovo tronco il cui asse è il prolungamento di quello dei tronchi contigui;

Considerato che con la variante proposta il tracciato della strada viene ad essere grandemente migliorato;

Visto il parere n. 1351 del 28 luglio 1938-XVI del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934, n. 433, e successive modificazioni sono approvati la variante al piano regolatore di massima, approvato con la legge stessa, ed il piano particolareggiato del piano regolatore di Milano per la zona compresa tra la piazza Davide Sesia e la via Cislaghi.

Il piano di variante e il detto piano particolareggiato saranno vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, quali risultano in una planimetria in scala 1:2000, in un piano particolareggiato in scala 1:2000 ed in un elenco delle indennità di esproprio e dei contributi di miglioria, documenti tutti in data 7 febbraio 1938-XVI, ed a firma del vice podestà di Milano, Laura.

Per l'attuazione del piano particolareggiato in esame è assegnato al Comune il termine di anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1600.

Dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite in provincia di Salerno.

N. 1600. R. decreto 12 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 5 Confraternite nella provincia di Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1938-XVI.

Cessazione del sig. Renzo Berti dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 13 gennaio 1933-XI, col quale il signor Renzo Berti venne confermato rappresentante del signor Luigi Milla, agente di cambio presso la Borsa di Firenze;

Vista la comunicazione del Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze, in data 20 settembre 1938-XVI, concernente l'avvenuta revoca, da parte del predetto agente di cambio, del mandato di rappresentante a suo tempo conferito al signor Renzo Berti;

Decreta:

Il signor Renzo Berti cessa dall'incarico di rappresentante del signor Luigi Milla, agente di cambio presso la Borsa di Firenze.

Roma, addì 8 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL

(3942)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1938-XVI.
Cessazione del sig. Martinengo Luigi dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1936-XV, col quale il signor Martinengo Luigi di Giovanni venne nominato rappresentante del sig. Sulliotti Massimo fu Efisio, agente di cambio presso la Borsa di Torino;
Visto l'atto in data 24 agosto 1938-XVI, per notar dottor Paolo Gatti, col quale il succitato signor Luigi Martinengo ha dichiarato di rinunciare al mandato di rappresentante del predetto agente di cambio;

Decreta:

Il signor Luigi Martinengo di Giovanni cessa dall'incarico di rappresentante del signor Sulliotti Massimo fu Efisio, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 10 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel

(3941)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1938-XVI.
Nomina del sig. Falletti Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Alberto Nasi, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del signor Mario Falletti di Pietro;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il signor Mario Falletti di Pietro è nominato rappresentante del signor Alberto Nasi, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 10 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel

(3943)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1938-XVI.
Autorizzazione alla caccia e all'uccellagione del passero in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 8 agosto 1938-XVI, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 15 novembre 1938-XVII, nella zona di « Muratella-Maccarese » (Roma);
Vista la lettera n. 409, del 23 settembre 1938-XVI, della Commissione venatoria provinciale di Roma;
Ritenuta l'opportunità di permettere in detta zona la caccia e l'uccisione del passero, allo scopo di proteggere le colture agrarie;

Decreta:

In deroga a quanto è stato disposto con il decreto Ministeriale 8 agosto 1938-XVI, nella zona di « Muratella Maccarese » (Roma), la caccia e l'uccellagione del passero sono permesse fino al 15 novembre 1938-XVII, previ accordi con la Commissione venatoria provinciale di Roma.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni

(3944)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 129.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1549 — Data: 24 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Brindisi — Intestazione: Ligorio Martino di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6352 — Data: 25 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Palermo — Intestazione: Giangreco Salvatore fu Girolamo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1820 — Data: 7 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Campobasso — Intestazione: Gallo Gioccndino fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 368-*bis* — Data: 6 giugno 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Napoli — Intestazione: Di Gaddo-Vigna Elvira fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: cartelle ex cons. 5 %, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 — Data: 16 marzo 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Trieste — Intestazione: Host Milano fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: titoli ex lit. 5 %, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 7 gennaio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Alberini Enrico — Titoli del Debito pubblico: tre cartelle rend. 5 %, capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 445 — Data: 20 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Brindisi — Intestazione: Missere Antonio e Salvatore fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12203 — Data: 10 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Palermo — Intestazione: La Manna Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI

(3584) *Il direttore generale*: Potenza

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 %	254246	Cortellessa Iolanda di Gaetano, nubile, dom. a Vairano (Napoli) . . L.	700 —
Prest. Naz. 5 %	37928 38187 38511	Morero Adalgisa di Stefano, ved. di Tedeschi Aldo, dom. a Pavia, ipotecate a favore dello Stato . . . . »	755 — 150 — 50 —
Rendita 5 %	1295	Come sopra . . . . »	250 —
Id.	1296	Come sopra . . . . »	15 —
Id.	1299	Come sopra . . . . »	25 —
Redimibile 3,50 %	450289	Petrosino Anna di Ferdinando, moglie di Cioffi Nicola fu Luigi, dom. a Napoli, vincolata per dote . . . . »	157,50
Cons. 3,50 %	831526	Come sopra . . . . »	262,50
Cons. 5 %	322036 solo per la proprietà	Checchia Emanuela fu Vito, moglie di Torricella Nicola, dom. a San Salvo (Chieti), con usufrutto vitalizio a favore di Bevilacqua Berenice fu Vitale, ved. di Checchia Vito, dom. a S. Salvo (Chieti) . . »	105 —
Id.	484616 solo per la proprietà	Ielpo Rosa di Pietro, moglie di Cipriano Domenico, dom. a Lauria (Potenza), con usufrutto vitalizio a favore di Ielpo Emidio di Pietro, dom. a Lauria (Potenza). . . . . »	180 —
Cons. 3,50 %	674565 solo per la proprietà	Saluzzo di Monterosso Manfredo, Maria, moglie di Abelli Vittorio e Riccarda, minore emancipata sotto la curatela di Arrigo Tommaso, fratello e sorelle fu Cesare, il primo dom. in Saluzzo e le altre in Savigliano (Cuneo), tutti eredi indivisi del padre con usufrutto a Perotti Giovanna fu Michele, nubile, dom. a Torino . . . . . »	70 —
Redimibile 3,50 %	8965 solo per la proprietà	Biagi Marcello di Enrico, minore sotto la p. p. del padre Biagi Enrico di Francesco, dom. a Borgo a Mozzano (Lucca) e figli nascituri di quest'ultimo con usufrutto a Biagi Enrico di Francesco . . . . »	357 —
Id.	384824	Manna Maria di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Secondigliano (Napoli) . . . . »	210 —
Id.	258049 solo per l'usufrutto	Rocchi Beatrice di Vincenzo, dom. a Roma . . . . »	2695 —
Id.	258050 solo per l'usufrutto	Rocchi Matelda di Vincenzo, dom. a Roma . . . . »	2695 —
Id.	258051 solo per l'usufrutto	Rocchi Maria di Vincenzo, dom. a Roma . . . . » Tutti e tre vincolati di usufrutto vitalizio a favore di Rocchi Vincenzo fu Francesco, dom. a Roma.	2695 —
Id.	272713	Bauzola Luigia fu Dante, moglie di Pallotta Giuseppe, dom. a Bagnoli del Trigno (Campobasso). Dotale . . . . »	416,50
Cons. 3,50 %	568256 solo per la proprietà	Lanza Teresita, Maria e Letizia fu Giorgio, minori sotto la p. p. della madre Mansuino Petronilla ved. Lanza, dom. a Mondovì (Cuneo) con usufrutto vit. a Mansuino Petronilla fu Domenico ved. Lanza »	539 —
Id.	601211	Airoldi Luigi fu Pietro, dom. a Palermo . . . . »	175 —
Redimibile 3,50 %	381294 solo per la proprietà	Preziosi Pia di Enrico, moglie di Preziosi Luigi, dom. a Milano con usufrutto a Preziosi Enrico fu Luigi, dom. a Genova . . . . »	80,50
Cons. 3,50 %	579915	Confraternita del SS. Rosario in Oria (Lecce) . . . . »	3,50
Cons. 4,50 %	50543 50544	Congregazione di carità di Lissona (Milano) per l'Opera pia « Orelli » »	6 — 3 —
Redimibile 3,50 %	91536	Santangelo Vincenzo di Francesco, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta) »	14 —
Cons. 3,50 %	338681 solo per la proprietà	Gallizia Alice, Giuseppe, Enrico ed Anna di Francesco-Melcore, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dallo stesso Gallizia Francesco-Melcore, dom. a Rossa (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di Gallizia Francesco-Melcore fu Francesco, dom. a Rossa . »	304,50
Cons. 5 %	181888	D'Acqui Giuseppe fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Serica Anna, dom. a Reggio Calabria . . . . »	10 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

(1905) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 202

del 13 ottobre 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	90,05
Francia (Franco)	50,45
Svizzera (Franco)	431,25
Argentina (Peso carta)	4,75
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,85
Cecoslovacchia (Corona)	65,48
Danimarca (Corona)	4,020
Germania (Reichsmark)	7,616
Norvegia (Corona)	4,535
Olanda (Fiorino)	10,32
Polonia (Zloty)	357,40
Portogallo (Scudo)	0,8193
Svezia (Corona)	4,65
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,05
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,55
Id. 3,50 % (1902)	70,575
Id. 3,00 % Lordo	51,30
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,55
Id. Id. 5 % (1936)	93,075
Rendita 5 % (1935)	93,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,875
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,95
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,55
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,475
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,35

Media dei cambi e dei titoli — N. 203

del 14 ottobre 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,93
Francia (Franco)	50,30
Svizzera (Franco)	430,50
Argentina (Peso carta)	4,74
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,82
Cecoslovacchia (Corona)	65,29
Danimarca (Corona)	4,0155
Germania (Reichsmark)	7,6095
Norvegia (Corona)	4,5195
Olanda (Fiorino)	10,34
Polonia (Zloty)	355,35
Portogallo (Scudo)	0,8166
Svezia (Corona)	4,6345
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,05
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,50
Id. 3,50 % (1902)	70,575
Id. 3,00 % Lordo	51,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,70
Id. Id. 5 % (1936)	93,10
Rendita 5 % (1935)	93,125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102 —
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,95
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,475
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,40
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,35

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 54 del predetto regolamento;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nelle singole provincie del Regno alla data del 30 novembre 1937, sono costituite come appresso:

1) Per le provincie di Alessandria e Cuneo (sede Cuneo):

Presidente: Cibrario dott. Guido, vice prefetto;
Membri: Cosco Mazzuca dott. Luigi, medico provinciale; Delfino prof. Eugenio, primario ostetrico; Marchisio dott. Vincenzo, specializzato in ostetricia; Sebastiani Anna Maria, ostetrica condotta;
Segretario: Galasso dott. Vincenzo, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

2) Per le provincie di Aosta e Torino (sede Torino):

Presidente: Marongiu dott. Giovanni Battista, vice prefetto;
Membri: Garofani dott. Giulio, medico provinciale; Cova prof. Ercole, docente in ostetricia; Gasparri prof. Francesco, docente in ostetricia; Delfino Ghiglia Maria, ostetrica condotta;
Segretario: Adami dott. Arnaldo, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

3) Per la provincia di Vercelli (sede Vercelli):

Presidente: Biondi dott. Letterio, vice prefetto;
Membri: Monastra dott. Alfio, medico provinciale; Crispolti prof. Enrico, libero docente in ostetricia; Cantone dott. Carlo, libero esercente specializzato; Celotti Maria Maddalena, ostetrica condotta;
Segretario: Antinori dott. Rodolfo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

4) Per le provincie di Bergamo e Milano (sede Milano):

Presidente: Sechi dott. Giacomo, vice prefetto;
Membri: De Socio dott. Giuseppe, medico provinciale; Malcovati prof. Piero, libero docente in ostetricia; Armanini prof. Carlo, libero docente in ostetricia; Mazzi Maria, ostetrica condotta;
Segretario: Menna dott. Pietro, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

5) Per la provincia di Pavia (sede Pavia):

Presidente: Labisi dott. Giuseppe, vice prefetto;
Membri: Ghiglione dott. Giancarlo, medico provinciale; Vercesi prof. Carlo, direttore clinica ostetrica; Sacchi dott. Antonio, libero docente specializzato in ostetricia; Maffoni Angela, ostetrica condotta;
Segretario: Gragnani dott. Ernesto, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

6) Per le provincie di Como, Novara, Sondrio e Varese (sede Como):

Presidente: Stranieri dott. Federico, vice prefetto;
Membri: Solimena dott. Giovanni, medico provinciale; Giavotto dott. Giuseppe, docente clinica ostetrica; Cantoni dott. Vittorio, docente clinica ostetrica; Valbonesi Giuseppina, ostetrica condotta;
Segretario: Casales dott. Carlo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

7) Per le provincie di Brescia e Mantova (sede Mantova):

Presidente: Rocca dott. Nino, vice prefetto;
Membri: Caputo dott. Saverio, medico provinciale; Maccabruni prof. Francesco, primario ostetrico; Magni dott. Mario, libero esercente specializzato in ostetricia; Ponti Maria, ostetrica condotta.
Segretario: Palmeri dott. Salvatore, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

8) Per la provincia di Cremona (sede Cremona):

Presidente: Soldaini dott. Giuseppe, vice prefetto;
Membri: Angelillo dott. Francesco, medico provinciale; Stradi-

vari dott. Italo, primario ostetrico; Mancini dott. Dino, libero esercente specializzato in ostetricia; Cauzzi Ernesta, ostetrica condotta;
Segretario: Fraenza dott. Pasquale, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

9) Per le provincie di Padova e Rovigo (sede Padova);

Presidente: Vandelli dott. Erminio, vice prefetto;
Membri: Carriero dott. Leonardo, medico provinciale; Pellizzari dott. Carlo, libero esercente specializzato in ostetricia; Clementi dott. Bruno, libero esercente specializzato in ostetricia; Gozzo Giuditta, ostetrica condotta;
Segretario: Pignataro dott. Nilo, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

10) Per le provincie di Belluno, Treviso e Venezia (sede Treviso):

Presidente: Montemezzo dott. Giulio, vice prefetto;
Membri: Cavina dott. Ottorino, medico provinciale; Moscatelli dott. Amedeo, primario ostetrico; Marta dott. Antonio, libero esercente specializzato; Tessarolo Iole, ostetrica condotta;
Segretario: Pellizzaro dott. Dante, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

11) Per le provincie di Bolzano, Trento, Verona e Vicenza (sede Verona):

Presidente: Zingale dott. Giuseppe, vice prefetto;
Membri: Abate dott. Alberto, medico provinciale; Viana prof. Odorico, direttore Scuola ostetricia; Pomini prof. Francesco, libero esercente specializzato; Bruni Clotilde, ostetrica condotta;
Segretario: Scrivano dott. Salvatore, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

12) Per le provincie di Pola e Trieste (sede Trieste):

Presidente: De Masellis dott. Michele, vice prefetto;
Membri: Graziadei dott. Valentino, medico provinciale; Masazza prof. Mario, direttore Scuola d'ostetricia; Gali prof. Piero, docente in ostetricia; Sossi Maria, ostetrica condotta;
Segretario: Suriano dott. Giovanni, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

13) Per le provincie di Gorizia e Udine (sede Gorizia):

Presidente: Carnevali dott. Giovanni, vice prefetto;
Membri: Politano dott. Angelo, medico provinciale; Tagliaferro prof. Pino, libero docente in ostetricia; Querini dott. Italo, libero esercente specializzato; Gasparini Panizza Clarice, ostetrica condotta;
Segretario: De Marinis dott. Livio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

14) Per le provincie di Genova, Imperia e Savona (sede Genova):

Presidente: Bellei dott. Ludovico, vice prefetto;
Membri: Giampalmo dott. Giuseppe, medico provinciale; Acconci prof. Gino, libero docente in ostetricia; Dallera prof. Nicolò, primario ostetrico; Cosmelli Adriana, ostetrica condotta;
Segretario: Renato dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

15) Per le provincie di Lucca, Massa, Pistoia e La Spezia (sede La Spezia):

Presidente: Gabetti dott. Ottavio, vice prefetto;
Membri: Traversa dott. Emanuele, medico provinciale; Corda Giovanni Maria, libero docente in ostetricia; Zacutti Achille, libero esercente specializzato in ostetricia; Casini Anna, ostetrica condotta;
Segretario: Cristadoro Riccardo, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

16) Per le provincie di Parma e Piacenza (sede Parma):

Presidente: Ercolani dott. Ercole, vice prefetto;
Membri: Oliari dott. Aceste, medico provinciale; Forlini prof. Euclide, libero docente in ostetricia; Ponzi prof. Ettore, libero docente in ostetricia; Della Via Celestina, ostetrica condotta;
Segretario: Palermo dott. Biagio, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

17) Per le provincie di Bologna, Modena e Reggio Emilia (sede Bologna):

Presidente: Guerra dott. Antonio, vice prefetto;
Membri: Addari dott. Francesco, medico provinciale; Bacialli prof. Luigi, direttore clinica ostetrica; Orsini prof. Attilio, libero docente in ostetricia; Campanini Gemma, ostetrica condotta;
Segretario: Portoghese dott. Giuseppe, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

18) Per le provincie di Forlì, Pesaro e Ravenna (sede Forlì):

Presidente: Caboni dott. Stanislao, vice prefetto;
Membri: Santelmo dott. Callisto, medico provinciale; Gallerani dott. Camillo, primario ostetrico; Loreti dott. Mario, libero esercente specializzato in ostetricia; Grimellini Argia, ostetrica condotta;
Segretario: Speranza dott. Francesco, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

19) Per le provincie di Grosseto, Livorno e Pisa (sede Pisa):

Presidente: Donadu dott. Angelo, vice prefetto;
Membri: Pasero dott. Costantino, medico provinciale; Putzu prof. Francesco, libero docente in ostetricia; Batini prof. Ettore, libero docente in ostetricia; Marini Marina, ostetrica condotta;
Segretario: Maninchedda dott. Beniamino, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

20) Per la provincia di Siena (sede Siena):

Presidente: Bussetti dott. Stefano, vice prefetto;
Membri: Giraldi dott. Enea, medico provinciale; Spirito prof. Francesco, direttore clinica ostetrica; Romaniello prof. Giovanni, libero docente in ostetricia; Marini Marina, ostetrica condotta;
Segretario: Vegni dott. Mario, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

21) Per la provincia di Firenze (sede Firenze):

Presidente: Mazzolani dott. Ugo, vice prefetto;
Membri: Romano dott. Angelo, medico provinciale; Decio prof. Cesare, docente universitario in ostetricia; Abbruzzese dott. Giuseppe, docente universitario in ostetricia; Gavazzi Ballati Argia, ostetrica condotta;
Segretario: Bassi dott. Giovanni, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

22) Per la provincia di Arezzo (sede Arezzo):

Presidente: Rossi dott. Alfredo, vice prefetto;
Membri: Pennella dott. Michele, medico provinciale; Flamma dott. Silvio, libero esercente specializzato; Masieri dott. Nereo, libero esercente specializzato; Buffoni Cheli Ada, ostetrica condotta;
Segretario: Mussini dott. Claudio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

23) Per le provincie di Perugia e Terni (sede Perugia):

Presidente: Orrù dott. Gaetano, vice prefetto;
Membri: Bocchicchio dott. Antonio, medico provinciale; Madruzza prof. Giuseppe, libero docente in ostetricia; Cattaneo prof. Luigi, ordinario di clinica ostetrica; Squilla Cardoni Marcella, ostetrica condotta;
Segretario: Bruschelli dott. Emilio, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

24) Per le provincie di Ancona, Ascoli, Macerata, Teramo e Zara (sede Ancona):

Presidente: Vacca dott. Arturo, vice prefetto;
Membri: Frongia dott. Mario, medico provinciale; Gusso prof. Aldo, docente clinica ostetrica; Pallucchini Amato, libero esercente specializzato; Bertini Alba, ostetrica condotta;
Segretario: Sciacca dott. Arnaldo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

25) Per le provincie di Frosinone, Littoria, Rieti, Roma e Viterbo (sede Roma):

Presidente: Bartalini dott. Guido, consigliere di prima classe;
Membri: Frongia dott. Ermenegildo, medico provinciale; Galfami prof. Paolo, direttore clinica ostetrica; Bompiani prof. Roberto, libero docente in ostetricia; Salvischiani Odetta, ostetrica condotta;
Segretario: Morrica dott. Manlio, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

26) Per le provincie di Aquila, Campobasso e Chieti (sede Aquila):

Presidente: Ales dott. Silvestro, vice prefetto;
Membri: De Marchi dott. Alberto, medico provinciale; Albano prof. Giovanni, docente in ostetricia; Agnifili dott. Elia, libero esercente specializzato in ostetricia; Stagnini Paola, ostetrica condotta;
Segretario: D'Adamo dott. Giovanni, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

27) Per le provincie di Benevento e Napoli (sede Napoli):

Presidente: Sannini dott. Gennaro, vice prefetto;
Membri: Piccininni dott. Francesco, medico provinciale; De Nicola prof. Renato, docente in clinica ostetrica; Cappellani prof. Salvatore, docente in clinica ostetrica; Carlaggi Emma, ostetrica condotta;
Segretario: Angela dott. Plinio, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

28) Per le provincie di Avellino e Salerno (sede Salerno):
Presidente: Casale dott. Guglielmo, vice prefetto;
Membri: Fiore dott. Vito, medico provinciale; Tommaselli prof. Antonio, direttore scuola ostetricia; Albanese prof. Andrea, docente clinica ostetrica; Donati Culotti Erminia, ostetrica condotta;
Segretario: Di Milia dott. Ciro, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

29) Per le provincie di Bari e Foggia (sede Bari):
Presidente: Nicoli dott. Giuseppe, vice prefetto;
Membri: Sica dott. Mario, medico provinciale; Traina prof. Giovanni, libero docente in ostetricia; Matera prof. Vincenzo, libero docente in ostetricia; Berardi Maria, ostetrica condotta;
Segretario: Bellisario dott. Paolo, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

30) Per le provincie di Lecce, Matera, Potenza e Taranto (sede Lecce):
Presidente: De Rosa dott. Emanuele vice prefetto;
Membri: Marenzi dott. Luigi, medico provinciale; Caroli dott. Agostino, primario ostetrico; Farati dott. Mario, libero docente specializzato in ostetricia; Garofalo Giuditta, ostetrica condotta;
Segretario: Di Milia dott. Antonio, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

31) Per le provincie di Catanzaro e Cosenza (sede Catanzaro):
Presidente: Pisanò dott. Luigi, vice prefetto;
Membri: Calvanese dott. Carmine, medico provinciale; Manzi prof. Luigi, docente in ostetricia; De Pace dott. Giovanni, specializzato in ostetricia; Paparo Alfonsina, ostetrica condotta;
Segretario: Goffredi dott. Oreste, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

32) Per le provincie di Messina e Reggio Calabria (sede Messina):
Presidente: Pironti dott. Alfonso, vice prefetto;
Membri: Ferrara dott. Vincenzo, medico provinciale; Tesauro prof. Giuseppe, direttore clinica ostetrica; De Bella prof. Eugenio, docente universitario in ostetricia; Venuti Giuseppa, ostetrica condotta;
Segretario: Gasparri dott. Domenico, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

33) Per le provincie di Catania, Ragusa e Siracusa (sede Catania);
Presidente: Tomaselli dott. Placido, vice prefetto;
Membri: Ronca dott. Rocca, medico provinciale; Consoli prof. Vito, libero docente in ostetricia; Timpanaro prof. Ovidio, libero docente in ostetricia; Mallano Carmela, ostetrica condotta;
Segretario: Berretta dott. Giacomo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

34) Per le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo (sede Palermo):
Presidente: De Maria dott. Enrico, vice prefetto;
Membri: Calamida dott. Enrico, medico provinciale; Scaglione prof. Salvatore, direttore clinica ostetrica; Zancla prof. Luigi, docente in ostetricia; Moavero Lucia, ostetrica condotta;
Segretario: Giorgianni dott Francesco, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno;

35) Per la provincia di Cagliari (sede Cagliari):
Presidente: Apicella dott. Alfonso, vice prefetto;
Membri: Pandolfini dott. Vittorio, medico provinciale; Laudadio dott. Emanuele, libero docente in ostetricia; Bozzolo dott. Carlo, libero docente in ostetricia; Congia Angela, ostetrica condotta;
Segretario: Gina dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

36) Per le provincie di Nuoro e Sassari (sede Sassari):
Presidente: Mormile dott. Italo, vice prefetto;
Membri: Agrifoglio dott. Lino, medico provinciale; Maurizio prof. Eugenio, direttore clinica ostetrica; Deblasi prof. Ettore, libero docente in ostetricia; Felicioni Chiara, ostetrica condotta;
Segretario: Dessena dott. Antonio, consigliere di prima classe nell'Amministrazione dell'interno.

Le Commissioni giudicatrici inizieranno in tutto il Regno il loro lavoro non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, nelle sedi in cui sono state costituite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo di tutte le Prefetture interessate.

Roma, addì 13 ottobre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3946)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Graduatoria del concorso per titoli a 10 posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, di approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare;
Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1938, col quale, fu indetto un concorso per titoli a 10 posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 luglio 1938-XVI;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per titoli a 10 posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno indetto con decreto Ministeriale 11 marzo 1938-XVI.

1. Paolantoni Francesco . . . . Voti 75 —/90
2. Latori Luigi . . . . » 73,50/90
3. Costantini Adolfo . . . . » 72 —/90
4. Cagiotto Alberto . . . . » 64,25/90
5. Pennini Omero . . . . » 64 —/90
6. Pochini Anselmo . . . . » 61,50/90
7. Piacentini Mario . . . . » 56,25/90
8. Mastropietro Giuseppe . . . . » 55,25/90

Art. 2.

I candidati predetti sono dichiarati vincitori secondo l'ordine sopra indicato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ALFIERI

(3937)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 200 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, recante provvedimenti a favore dei coniugati;
Visto il decreto Ministeriale 24 maggio 1937-XV col quale fu indetto un concorso per esami a 200 posti di alunno d'ordine negli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo *C*);
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 200 posti di alunno d'ordine in prova negli Uffici provinciali del Tesoro, indetto con decreto Ministeriale 24 maggio 1937-XV:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei punti ottenuti nelle prove scritte	Punto ottenuto nella prova orale	TOTALE
1	Fernandez Giacinto	8,625	10	18,625
2	Perres Angelo	8,250	10	18,250
3	Vulpitta Anna Maria	8,500	9,500	18
4	Tibaldi Dante, invalido guerra	8,125	9,550	17,675
5	Impallomeni Giuseppe, orfano guera	8,125	9,500	17,625
6	Verderosa Clelia	7,925	9,500	17,425
7	Cocco Paolo	8,250	9	17,250
8	Fantozzi Alfredo	8,150	9	17,150
9	Patrizio Maria	7,875	9,250	17,125
10	Sabini Lorenzo	8,125	8,995	17,120
11	Scirè Scapuzzo Sebastiano	8,125	8,975	17,100
12	Campagna Dina, orfana guerra	7,500	9,500	17
13	Mignani Amedeo, avventizio	8	8,950	16,950
14	Corrao Rosalia	8	8,925	16,925
15	Colangelo Carmine	7,500	9,400	16,900
16	Corradi Vincenzo	7,800	9,080	16,880
17	Fornari Gisa, avventizia	7,375	9,500	16,875
18	Ferni Angelo, avventizio	8,750	8,100	16,850
19	Merlo Francesco	7,750	9,075	16,825
20	Mazzeo Guerrino	7,750	9	16,750
21	Tanzi Matteo	8,250	8,475	16,725
22	Sursaia Ferdinando, avventizio	7,625	9,095	16,720
23	Barbieri Amalia	7,700	9	16,700
24	Pegazzano Alberto, avventizio.	8,125	8,530	16,655
25	Rastelli Osvaldo	8,625	8	16,625
26	Gaudioso Carolina	8,125	8,495	16,620
27	Iorio Gina	7,750	8,850	16,600
28	Fornaro Romilda, avventizia	7,575	9	16,575
29	Tozzi Mario	8,275	8,250	16,525
30	Gallo Iole, avventizia	8	8,500	16,500
31	Guglielmo Oberdan	8,500	7,950	16,450
32	Di Stefano Andrea	8	8,400	16,400
33	De Michele Ugo	7,500	8,890	16,390
34	Vullo Raimondo, avventizio	7,625	8,750	16,375
35	Petrolini Caterina, avventizia	7,875	8,495	16,370
36	Cassisa Giuseppa, avventizia	7,625	8,735	16,360
37	Budetti Carlo	7,375	8,975	16,350
38	Messina Aldo	7,375	8,965	16,340
39	Caddemi Luigi	7,375	8,955	16,330
40	Di Salvo Emilio, avventizio	7,800	8,500	16,300
41	Cadiolo Lidia, avventizia	8,250	8,040	16,290
42	Garzillo Michele, avventizio	7,750	8,530	16,280
43	Gambino Paolo, orfano di guerra	8,250	8,020	16,270
44	De Magistris Elettra, avventizia	7,750	8,510	16,260
45	Guerini Rosalia, avventizia	7,750	8,505	16,255
46	Varese Aldo, avventizio	7,750	8,500	16,250
47	Antenore Laura	7,750	8,495	16,245
48	Borzacchiello Michele	7,750	8,490	16,240
49	Cinà Antonino	7,500	8,735	16,235
50	De Simeonibus Margherita	7,500	8,730	16,230
51	Di Leo Francesco	7,750	8,475	16,225
52	Ferrari Carolina	7,750	8,470	16,220
53	Lazzano Antonio	8,250	7,965	16,215
54	Merchione Italo	7,750	8,460	16,210
55	Pagano Mario	7,250	8,955	16,205
56	Rizzo Giovanni	7,750	8,450	16,200
57	Scola Mario	7,250	8,945	16,195
58	Toscano Armando	7,500	8,690	16,190
59	Serini Nicola, avventizio	7,725	8,455	16,180
60	Rausa Carmelo	7,675	8,500	16,175
61	Fedi Antonio, avventizio	7,125	9,025	16,150
62	Baldassari Giulio, orfano di guerra	7,625	8,515	16,140
63	Pasut Vittorio	7,375	8,755	16,130
64	Occhipinti Giuseppe	7,625	8,495	16,120
65	Merlini Adele	7,375	8,735	16,110
66	Ventura Vito	7,625	8,475	16,100
67	D'Andria Renato	8,075	8	16,075
68	Marchionni Ugo, combattente A.O.I.	7,550	8,500	16,050
69	D'Armiento Amedeo, combattente	7	9	16
70	Mazza Rosa, orfana di guerra.	7	8,990	15,990
71	Mulieri Domenico, avventizio.	7,500	8,480	15,980
72	Galanti Leonardo, avventizio.	8,250	7,720	15,970
73	Bardelli Torquato	7,500	8,460	15,960
74	Segre Annamaria	7,750	8,150	15,900
75	Sbriccoli Ines, avventizia	7,875	8	15,875
76	Tanania Angelo, coniugato	7,375	8,485	15,860
77	Fioramonti Mario	7,375	8,475	15,850
78	Foladore Noemi, orfana di guerra	7,825	8	15,825
79	Barile Renato	7,525	8,250	15,775
80	Fazzi Jader, orfano di guerra	7,750	8,010	15,760
81	Fiorentino Eleonora in Natalucci, coniugata	7,250	8,500	15,750
82	Burani Augusto, avventizio	7,750	7,990	15,740
83	Battista Camillo, combattente A.O I.	8,250	7,485	15,735
84	Gallo Osvaldo	8	7,730	15,730
85	Marzo Antonio	7	8,725	15,725
86	Valentino Cesare	7,750	7,970	15,720
87	Angelelli Marcello, avventizio	7,675	8	15,675
88	Berlinghieri Giuseppe	7,650	8	15,650
89	Calcaterra Gioacchino	7,625	8,015	15,640
90	Agnese Ugo	7,625	8,005	15,630
91	Cattano Corrado	7,625	8	15,625
92	Noto Salvatore	7,625	7,995	15,620
93	Maffei Salvatore, orfano guerra	7,775	7,760	15,535
94	Sirio Rino	7,525	8	15,525
95	Rechichi Stefano, combattente	7	8,510	15,510
96	De Cicco Angelo, avventizio	7	8,500	15,500
97	Andreotti Generoso, combatt.	7,750	7,740	15,490
98	Betti Cesare, orfano guerra	7,750	7,730	15,480
99	Marino Ada	7	8,470	15,470
100	Rescia Dante	7	8,460	15,460
101	Lonoce Giuseppe	8	7,450	15,450
102	Barresi Antonio	7,500	7,940	15,440
103	Buti Renzo	7,750	7,680	15,430
104	Curto Giovanni	7,500	7,920	15,420
105	Fina Francesco	7,750	7,660	15,410
106	Francini Renzo	7,250	8,150	15,400
107	Valenti Roberto	7,500	7,890	15,390
108	Incerti Mario	7,700	7,680	15,380
109	De Marinis Alfredo, avventizio.	7,625	7,750	15,375
110	Ostillo Annunziata, avventizia.	7,125	8,240	15,365
111	Aponte Maria	7,375	7,985	15,360
112	Brizzi Sauro	7,625	7,730	15,355

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei punti ottenuti nelle prove scritte	Punto ottenuto nella prova orale	TOTALE
113	Cioni Ezio	7,875	7,975	15,350
114	D'Ambrosio Filomena	7,375	7,970	15,345
115	Di Gregorio Candido	7,875	7,465	15,340
116	La Mantia Cosimo	7,625	7,710	15,335
117	Gallo Nicolò	7,375	7,955	15,330
118	Geronazzo Pietro	7,375	7,950	15,325
119	Mangiantini Anna Maria	7,625	7,695	15,320
120	Nobile Gaetano	7,375	7,935	15,310
121	Filosa Vittorio	7,550	7,750	15,300
122	Regnani Lorenzo	7,800	7,490	15,290
123	Pecunia Giovanni, avventizio	7,500	7,780	15,280
124	Ricciardi Maria	7,250	8,020	15,270
125	Russo Enrico	7,500	7,750	15,250
126	Manni Giuseppe, combattente A.O.I.	7,375	7,750	15,125
127	Bruno Sesto	7,625	7,495	15,120
128	Gioeli Angelo	8,125	6,985	15,110
129	Pinotti Riccardo	8,125	6,975	15,100
130	Leonidi Luigi	8,050	7,010	15,060
131	Ninno Domenico	7,550	7,500	15,050
132	Bianchi Leone, orfano guerra	7,275	7,750	15,025
133	Brucoli Giovanni, combattente A.O.I.	7	8,010	15,010
134	Caprone Edilberto	9	6,005	15,005
135	Puglisi Francesco, invalido di guerra	7,400	7,600	15,000
136	Milana Liborio, combattente	7,500	7,490	14,990
137	Da Ronch Angelo, orfano di guerra	7,500	7,480	14,980
138	Novelli Rosalba, coniugata	7	7,970	14,970
139	Colaluca Ezio	7	7,960	14,960
140	Gaglione Clemente	7	7,950	14,950
141	Marcaccioli Ottorino	7,250	7,690	14,940
142	Sassano Vittorio	7	7,930	14,930
143	La Mantia Vincenzo	7,500	7,420	14,920
144	Licitra Maria	7	7,910	14,910
145	Nicoletti Giuseppe	7,500	7,400	14,900
146	Toscano Giuseppe, combattente	7,375	7,515	14,890
147	Di Leva Francesco, orfano di guerra	7,375	7,500	14,875
148	Mangialardi Antonio, avvent.	7,375	7,495	14,870
149	Manzanares Francesco Paolo.	8,375	6,490	14,865
150	Greco Giuseppe	7,125	7,735	14,860
151	Padovano Elio	7,875	6,980	14,855
152	Serio Gaetano	7,625	7,225	14,850
153	Morelli Adriana	7,525	7,250	14,775
154	Ranallo Giovanni orfano di guerra	7	7,750	14,750
		7	7,740	14,740
155	De Renzio Francesco Paolo, orfano di guerra	7,750	6,985	14,735
156	Loro Ezio, avventizio			
157	Papara Francesco	7	7,730	14,730
158	Di Cave Fausto	7,250	7,475	14,725
159	Maluberti Elsa in Tocci, coniugata	7	7,720	14,720
160	Canal Pier Luigi	7,450	7,265	14,715
161	Compagnoni Onofrio	7	7,710	14,710
162	Santamaria Luigi	7	7,705	14,705
163	Compagnone Alberto	7,500	7,200	14,700
164	Gammarota Raffaele	7,750	6,940	14,690
165	Giuliotti Ernesto	7,500	7,180	14,680
166	Iacono Giuseppe	7,475	7,195	14,670
167	Andriani Walter	8,125	6,525	14,650
168	Sabatini Emilio	8,125	6,515	14,640
169	Scardamaglia Ferdinando	7,375	7,255	14,630
170	Scialla Umberto	7,125	7,500	11,625
171	Grillo Giovanni, avventizio	7,750	6,760	14,510
172	Maffia Ippazio Giovanni, coniugato	8,500	6	14,500
173	Maci Mario	7,500	6,990	14,490
174	Rinaldi Giovanni	7	7,480	14,480
175	Bolano Alfredo	7,500	6,950	14,450
176	De Sinno Domenico	7	7,445	14,445
177	Novelli Bernardo	7	7,440	14,440
178	Panno Andrea	7,250	7,180	14,430
179	Giulini Cesare, combattente	7,375	7	14,375
180	Chiapperini Annibale	7,625	6,745	14,370
181	Desogus Antonio	7,375	6,990	14,365
182	Ruschi Fiorineschi Giulia, avventizia	7,250	7	14,250
183	Luchetti Attilio	7,500	6,740	14,240
184	Capitani G. Battista	7,250	6,985	14,235
185	Fusco Ettore	7,250	6,985	14,230
186	Santoro Alberto, orfano di guerra	7,125	7	14,125
187	Cigarini Vittorio, avventizio	7,050	7,020	14,070
188	Bellentani Arturo, combattente	7	7,050	14,050
189	Agueci Innocenzo, combattente	7	7,030	14,030
190	Benatti Pietro, avventizio	7,125	6,900	14,025
191	Purpura Aldo	8	6,020	14,020
192	Di Liberto Pasquale	7,025	6,985	14,010
193	Pace Francesco, avventizio	8	6,005	14,005
194	Lombardo Fortunata	8	6	14
195	Calvini Mario, avventizio	7	6,990	13,990
196	Pizzuti Salvatore, avventizio	7	6,985	13,985
197	De Stefano Demetrio	7,750	6,210	13,960
198	Belfiore Filippo	7	6,955	13,955
199	Cappelli Oliviero	7,500	6,450	13,950
200	Grilli Gualtiero	7,425	6,500	13,925
201	Merlo Giuseppe, avventizio	7,375	6,505	13,880
202	Giannone Michele, combattente	7,875	6	13,875
203	Minnuni Francesco	7,375	6,495	13,870
204	Sanna Giovanni Arnaldo, avventizio	7,750	6	13,750
205	Fumei Pietro, combattente	7	6,500	13,500
206	Bianchi Donato, combattente	7,375	6,005	13,380
207	Giannotti Flavia	7,375	6	13,375
208	Cobianchi Guido Cesare, combattente	7	6,010	13,010
209	Pasqualini Enrica, avventizia	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei punti ottenuti nelle prove scritte	Punto ottenuto nella prova orale	TOTALE
1	Fernandez Giacinto	8,625	10	18,625
2	Perres Angelo	8,250	10	18,250
3	Vulpitta Anna Maria	8,500	9,500	18

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei punti ottenuti nelle prove scritte	Punto ottenuto nella prova orale	TOTALE
4	Tibaldi Dante, invalido guerra	8,125	9,550	17,675
5	Impallomeni Giuseppe, orfano guerra	8,125	9,500	17,625
6	Verderosa Clelia	7,925	9,500	17,425
7	Cocco Paolo	8,250	9	17,250
8	Fantozzi Alfredo	8,150	9	17,150
9	Sabini Lorenzo	8,125	8,995	17,120
10	Scirè Scapuzzo Sebastiano	8,125	8,975	17,100
11	Campagna Dina, orfana guerra	7,500	9,500	17
12	Mignani Amedeo, avventizio	8	8,950	16,950
13	Colangelo Carmine	7,500	9,400	16,900
14	Corradi Vincenzo	7,800	9,080	16,880
15	Fornari Gisa, avventizia	7,375	9,500	16,875
16	Ferni Angelo, avventizio	8,750	8,100	16,850
17	Merlo Francesco	7,750	9,075	16,825
18	Mazzeo Guerrino	7,750	9	16,750
19	Tanzi Matteo	8,250	8,475	16,725
20	Sursala Ferdinando, avventizio	7,625	9,095	16,720
21	Pegazzano Alberto, avventizio.	8,125	8,530	16,655
22	Rastelli Osvaldo	8,625	8	16,625
23	Fornaro Romilda, avventizia	7,575	9	16,575
24	Tozzi Mario	8,275	8,250	16,525
25	Gallo Iole, avventizia	8	8,500	16,500
26	Guglielmo Oberdan	8,500	7,950	16,450
27	Di Stefano Andrea	8	8,400	16,400
28	De Michele Ugo	7,500	8,890	16,390
29	Vullo Raimondo, avventizio	7,625	8,750	16,375
30	Petrolini Caterina, avventizia	7,875	8,495	16,370
31	Cassisa Giuseppa, avventizia	7,625	8,735	16,360
32	Budetti Carlo	7,375	8,975	16,350
33	Messina Aldo	7,375	8,965	16,340
34	Caddemi Luigi	7,375	8,955	16,330
35	Di Salvo Emilio, avventizio	7,800	8,500	16,300
36	Cadlolo Lidia, avventizia	8,250	8,040	16,290
37	Garzillo Michele, avventizio	7,750	8,530	16,280
38	Gambino Paolo, orfano guerra	8,250	8,020	16,270
39	De Magistris Elettra, avventizia	7,750	8,510	16,260
40	Guerrini Rosalia, avventizia	7,750	8,505	16,255
41	Varese Aldo, avventizio	7,750	8,500	16,250
42	Borzacchiello Michele	7,750	8,490	16,240
43	Cinà Antonino	7,500	8,735	16,235
44	Di Leo Francesco	7,750	8,475	16,225
45	Lazzano Antonio	8,250	7,965	16,215
46	Merchione Italo	7,750	8,460	16,210
47	Pagano Mario	7,250	8,955	16,205
48	Rizzo Giovanni	7,750	8,450	16,200
49	Scola Mario	7,250	8,945	16,195
50	Toscano Armando	7,500	8,690	16,190
51	Serini Nicola, avventizio	7,725	8,455	16,180
52	Rausa Carmelo	7,675	8,500	16,175
53	Fedi Antonio, avventizio	7,125	9,025	16,150
54	Baldassari Giulio, orfano di guerra	7,625	8,515	16,140
55	Pasut Vittorio	7,375	8,755	16,130
56	Occhipinti Giuseppe	7,625	8,495	16,120
57	Ventura Vito	7,625	8,475	16,100
58	D'Andria Renato	8,075	8	16,075
59	Marchionni Ugo, combattente A. O. I.	7,550	8,500	16,050
60	D'Armiento Amedeo, combattente	7	9	16
61	Mazza Rosa, orfana di guerra	7	8,990	15,990
62	Mulieri Domenico, avventizio	7,500	8,480	15,980
63	Galanti Leonardo, avventizio	8,250	7,720	15,970
64	Bardelli Torquato	7,500	8,460	15,960
65	Sbriccoli Ines avventizia	7,875	8	15,875
66	Tanania Angelo, coniugato	7,375	8,485	15,860
67	Fioramonti Mario	7,375	8,475	15,850
68	Foladore Noemi, orfana guerra	7,825	8	15,825
69	Barile Renato	7,525	8,250	15,775
70	Fazzi Jader, orfano di guerra	7,750	8,010	15,760
71	Fiorentino Eleonora in Natalucci, coniugata	7,250	8,500	15,750
72	Burani Augusto, avventizio	7,750	7,990	15,740
73	Battista Camillo, combattente A. O. I.	8,250	7,485	15,735
74	Gallo Osvaldo	8	7,730	15,730
75	Marzo Antonio	7	8,725	15,725
76	Valentino Cesare	7,750	7,970	15,720
77	Angelelli Marcello, avventizio	7,675	8	15,675
78	Berlinghieri Giuseppe	7,650	8	15,650
79	Calcaterra Gioacchino	7,625	8,015	15,640
80	Agnese Ugo	7,625	8,005	15,630
81	Cattano Corrado	7,625	8	15,625
82	Noto Salvatore	7,625	7,995	15,620
83	Maffei Salvatore, orfano guerra	7,775	7,760	15,535
84	Sirio Rino	7,525	8	15,525
85	Rechichi Stefano, combattente	7	8,510	15,510
86	De Cicco Angelo, avventizio	7	8,500	15,500
87	Andreotti Generoso, combattente	7,750	7,740	15,490
88	Betti Cesare, orfano di guerra	7,750	7,730	15,480
89	Rescia Dante	7	8,460	15,460
90	Lonoce Giuseppe	8	7,450	15,450
91	Barresi Antonio	7,500	7,940	15,440
92	Buti Renzo	7,750	7,680	15,430
93	Corto Giovanni	7,500	7,920	15,420
94	Fina Francesco	7,750	7,660	15,410
95	Francini Renzo	7,250	8,150	15,400
96	Valenti Roberto	7,500	7,890	15,390
97	Incerti Mario	7,700	7,680	15,380
98	De Marinis Alfredo, avventizio.	7,625	7,750	15,375
99	Ostillo Annunziata, avventizia.	7,125	8,240	15,365
100	Brizzi Sauro	7,625	7,730	15,355
101	Cioni Ezio	7,375	7,975	15,350
102	Di Gregorio Candido	7,875	7,465	15,340
103	La Mantia Cosimo	7,625	7,710	15,335
104	Gallo Nicolò	7,375	7,955	15,330
105	Geronazzo Pietro	7,375	7,950	15,325
106	Nobile Gaetano	7,375	7,935	15,310
107	Filosa Vittorio	7,550	7,750	15,300
108	Regnani Lorenzo	7,800	7,490	15,290
109	Pecunia Giovanni, avventizio	7,500	7,780	15,280
110	Russo Enrico	7,500	7,750	15,250
111	Manni Giuseppe, combattente A. O. I.	7,375	7,750	15,125
112	Bruno Sesto	7,625	7,495	15,120
113	Gioeli Angelo	8,125	6,985	15,110
114	Pinotti Riccardo	8,125	6,975	15
115	Leonidi Luigi	8,050	7,010	15,060
116	Ninno Domenico	7,550	7,500	15,050
117	Bianchi Leone, orfano guerra.	7,275	7,750	15,025
118	Brucoli Giovanni, combattente A. O. I.	7	8,010	15,010

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei punti ottenuti nelle prove scritte	Punto ottenuto nella prova orale	TOTALE
119	Caprone Edilberto	9	6,005	15,005
120	Puglisi Francesco, invalido di guerra	7,400	7,600	15
121	Milana Liborio, combattente	7,500	7,490	14,990
122	Da Ronch Angelo, orfano di guerra	7,500	7,480	14,980
123	Novelli Rosalba, coniugata	7	7,970	14,970
124	Colaluca Ezio	7	7,960	14,960
125	Gaglione Clemente	7	7,950	14,950
126	Marcaccioli Ottorino	7,250	7,690	14,940
127	Sassano Vittorio	7	7,930	14,930
128	La Mantia Vincenzo	7,500	7,420	14,920
129	Nicoletti Giuseppe	7,500	7,400	14,900
130	Toscano Giuseppe, combattente	7,375	7,515	14,890
131	Di Leva Francesco, orfano di guerra	7,375	7,500	14,875
132	Mangialardi Antonio, avventizio	7,375	7,495	14,870
133	Manzanares Francesco Paolo	8,375	6,490	14,865
134	Greco Giuseppe	7,125	7,735	14,860
135	Padovano Elio	7,875	6,980	14,855
136	Serio Gaetano	7,625	7,225	14,850
137	Ranallo Giovanni, orfano di guerra	7	7,750	14,750
138	De Renzio Francesco Paolo, orfano di guerra	7	7,740	14,740
139	Loro Ezio, avventizio	7,750	6,985	14,735
140	Papara Francesco	7	7,730	14,730
141	Di Cave Fausto	7,250	7,475	14,725
142	Maluberti Elsa in Tocci, coniugata	7	7,720	14,720
143	Canal Pier Luigi	7,450	7,265	14,715
144	Compagnoni Onofrio	7	7,710	14,710
145	Santamaria Luigi	7	7,705	14,705
146	Compagnone Alberto	7,500	7,200	14,700
147	Gammarota Raffaele	7,750	6,940	14,690
148	Giuliotti Ernesto	7,500	7,180	14,680
149	Iacono Giuseppe	7,475	7,195	14,670
150	Andriani Walter	8,125	6,525	14,650
151	Sabatini Emilio	8,125	6,515	14,640
152	Scardamaglia Fardinando	7,375	7,255	14,630
153	Scialla Umberto	7,125	7,500	14,625
154	Grillo Giovanni, avventizio	7,750	6,760	14,510
155	Maffia Ippazio Giovanni, coniugato	8,500	6	14,500
156	Maci Mario	7,500	6,990	14,490
157	Rinaldi Giovanni	7	7,480	14,480
158	Boiano Alfredo	7,500	6,950	14,450
159	De Sinno Domenico	7	7,445	14,445
160	Novelli Bernardo	7	7,440	14,440
161	Panno Andrea	7,250	7,180	14,430
162	Giulini Cesare, combattente	7,375	7	14,375
163	Chiapperini Annibale	7,625	6,745	14,370
164	Desogus Antonio	7,375	6,990	14,365
165	Ruschi Fiorineschi Giulia, avventizia	7,250	7	14,250
166	Luchetti Attilio	7,500	6,740	14,240
167	Capitani G. Battista	7,250	6,985	14,235
168	Fusco Ettore	7,250	6,980	14,230
169	Santoro Alberto, orfano di guerra	7,125	7	14,125
170	Cigarini Vittorio, avventizio	7,050	7,020	14,070
171	Bellentani Arturo, combattente.	7	7,050	14,050
172	Agueci Innocenzo, combattente	7	7,030	14,030
173	Benatti Pietro, avventizio	7,125	6,900	14,025
174	Purpura Aldo	8	6,020	14,020
175	Di Liberto Pasquale	7,025	6,985	14,010
176	Pace Francesco, avventizio	8	6,005	14,005
177	Calvini Mario, avventizio	7	6,990	13,990
178	Pizzuti Salvatore, avventizio	7	6,985	13,985
179	De Stefano Demetrio	7,750	6,210	13,960
180	Belfiore Filippo	7	6,955	13,955
181	Cappelli Oliviero	7,500	6,450	13,950
182	Grilli Gualtiero	7,425	6,500	13,925
183	Merlo Giuseppe, avventizio	7,375	6,505	13,880
184	Giannone Michele, combattente	7,875	6	13,875
185	Minnuni Francesco	7,375	6,495	13,870
186	Sanna Giovanni Arnaldo, avventizio	7,750	6	13,750
187	Fumei Pietro, combattente	7	6,500	13,500
188	Bianchi Donato, combattente	7,375	6,005	13,380
189	Cobianchi Guido Cesare, combattente	7	6,010	13,010
190	Pasqualini Enrica, avventizia	7	6	13

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato.

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei punti ottenuti nelle prove scritte	Punto ottenuto nella prova orale	TOTALE
1	Patrizio Maria	7,875	9,250	17,125
2	Corrao Rosalia	8	8,925	16,925
3	Barbieri Amalia	7,700	9	16,700
4	Gaudioso Carolina	8,125	8,495	16,620
5	Iorio Gina	7,750	8,850	16,600
6	Antenore Laura	7,750	8,495	16,245
7	De Simeonibus Margherita	7,500	8,730	16,230
8	Ferrari Carolina	7,750	8,470	16,220
9	Merlini Adele	7,375	8,735	16,110
10	Segre Anna Maria	7,750	8,150	15,900
11	Marino Ada	7	8,470	15,470
12	Aponte Maria	7,375	7,985	15,360
13	D'Ambrosio Filomena	7,375	7,970	15,345
14	Mangiantini Anna Maria	7,625	7,695	15,320
15	Ricciardi Maria	7,250	8,020	15,270
16	Licitra Maria	7	7,910	14,910
17	Morelli Adriana	7,525	7,250	14,775
18	Lombardo Fortunata	8	6	14
19	Giannotti Flavia	7,375	6	13,375

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(3965)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.